Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Venerdì, 28 aprile** — **Numero 100**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

SOMMARIO

Parte ufficiale

Parte non ufficiale

In foglio di supplemento:

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **218** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* ***del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano;

Udita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª) e 13 dicembre 1903, n. 474, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio e ministro dell'interno e con i ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dell'agricoltura, dell'interno e presidente del Consiglio, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 491 per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — SACCHI — RAINERI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO

in applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano.

TITOLO I.

Procedura per la estensione del bonificamento.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei regolamenti 20 novembre 1905, n. 661, 3 settembre 1906, n. 622 ed 8 ottobre 1906, n. 716, sono

estese ai terreni che verranno assoggettati all'obbligo del bonificamento in forza della legge 17 luglio 1910, n. 491, in quanto non siano contrarie alla legge predetta e non siano modificate dal presente regolamento.

Art. 2.

I decreti Reali contenenti le indicazioni catastali dei nuovi terreni da bonificare nell'Agro romano, a tenore degli articoli 1 (comma 1° o 2°) e 16 della legge 17 luglio 1910, n. 491, saranno notificati ai proprietari dei terreni stessi e pubblicati, dalla prefettura di Roma, nei Comuni interessati.

Art. 3.

I proprietari di terreni nell'Agro romano, che, di loro iniziativa, intendano assoggettarsi alle leggi di bonificamento, debbono farne richiesta al Ministero di agricoltura, industria e commercio, allegando alla domanda relativa :

a) la descrizione del fondo ;

b) la planimetria di esso, con la indicazione dei numeri di mappa ;

c) il piano dei miglioramenti da eseguire ;

d) il preventivo della spesa, con la dichiarazione se questa sarà sostenuta con mezzi propri o con mutuo di favore.

La pubblicazione dei decreti Reali che accolgono le domande dei proprietari, rende obbligatorio il bonificamento dei terreni in conformità delle disposizioni contenute nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647

Spetta, inoltre, al comune di Roma la facoltà di designare al Ministero le zone di terreni dell'agro romano, alle quali reputi opportuno l'estendimento delle leggi di bonificazione.

Art. 4.

La determinazione di zone di altri Comuni finitimi a quello di Roma, intesa ad ottenere un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria dell'Agro romano, a norma dell'art. 16 della legge 17 luglio 1910, n. 491, può esser fatta tanto d'ufficio, quanto su richiesta dei municipi o dei proprietari interessati.

Dette zone possono anche limitarsi a parte di fondi o di tenute.

TITOLO II.

Centri di colonizzazione o borgate rurali.

Art. 5.

Agli effetti della legge 17 luglio 1910, n. 491, i centri di colonizzazione o borgate rurali debbono soddisfare, oltre che alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge medesima, alle condizioni seguenti :

a) ogni casa non potrà avere alloggi per più di quattro famiglie, con altrettanti ingressi separati e preferibilmente esterni, per modo che ogni abitazione sia indipendente dall'altra ;

b) la superficie utile coperta delle abitazioni e degli accessori non potrà essere inferiore, complessivamente, a mq. 2000 ;

c) i fabbricati dovranno essere disposti in maniera che gli accessi e le comunicazioni riescano comode e facili, specialmente nei rispetti degli appezzamenti di terreno assegnati a ciascuna famiglia ;

d) la distanza tra un fabbricato e l'altro non potrà esser minore della somma delle loro altezze ;

e) la larghezza delle nuove strade, sia interne, che di allacciamento alle pubbliche, non dovrà essere inferiore a 6 metri ;

f) i fabbricati ed accessori, le adiacenze, le corti, i piazzali o quanto altro occorra agli usi della popolazione della borgata, saranno soggetti possibilmente alle norme ed alle prescrizioni in vigore.

Nei riguardi dell'approvazione governativa, saranno preferiti i progetti di borgata che, oltre a rispondere alle condizioni precedenti, consentano di provvedere all'impianto ed al funzionamento dei più importanti servizi d'interesse generale della popolazione.

Art. 6.

Potranno essere considerati centri di colonizzazione, salvo l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge, anche le colonie e le istituzioni agricole fondate dalla Provincia, dai Comuni o da pubbliche istituzioni di beneficenza, o comunque riconosciute dal Governo, che si propongano l'istruzione della gioventù, allo scopo di formare esperti agricoltori.

A tal fine, esse dovranno provvedere alla istruzione pratica, mediante la coltura razionale di almeno 15 ettari di terreno ed al ricovero permanente dei giovani e del personale in opportuni fabbricati, aventi, nel complesso, una superficie utile coperta non inferiore a mq. 2000.

Art. 7.

I fabbricati preesistenti alla legge potranno rimanere compresi nei limiti delle borgate rurali, agli effetti di tutti i benefizi e privilegi di legge purchè siano, nei modi e dall'autorità, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge stessa, riconosciuti in modo adeguato rispondenti alle condizioni a cui debbono soddisfare i nuovi edifici, e venga ad essi congiunto un insieme di costruzioni nuove che abbia una superficie utile coperta non inferiore a mq. 2000, capace di albergare non meno di 25 famiglie.

Il piano originario di un centro di colonizzazione potrà sempre comportare ampliamenti ed altre modificazioni, purchè intervenga l'approvazione di cui all'anzidetto ultimo capoverso dell'art. 2 della legge.

Art. 8.

Le case delle borgate non potranno essere locate se non a famiglie di lavoratori rurali, o appartenenti all'artigianato agricolo, o esercitanti industrie, commerci o professioni interessanti la vita delle borgate stesse e la utilizzazione del suolo e del sottosuolo.

I contratti di locazione dovranno avere una durata non minore di tre anni, e soddisfare alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione di vigilanza, nell'approvare il progetto di costruzione di ciascuna borgata.

Art. 9.

Chiunque si proponga la costruzione di una borgata rurale o centro di colonizzazione agraria deve, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 491, conseguire l'approvazione preventiva del progetto da parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio. A tal fine, deve presentare un piano di massima, contenente :

a) una breve relazione descrittiva, con le principali indicazioni concernenti la località, l'entità delle opere, il numero, l'ampiezza, la disposizione e costituzione dei fabbricati, la spesa presunta, e quanto altro serva a più particolarmente dimostrare la convenienza e la utilità della proposta ;

b) un piano di insieme, da cui risultino : l'ubicazione della borgata, le principali indicazioni dei luoghi, i dati catastali, le quote altimetriche dei punti più importanti, le vie di accesso, le sorgenti e le condutture di acqua, e, in genere, quanto possa più direttamente interessare la esecuzione delle opere progettate ;

c) le indicazioni concernenti la proprietà del fondo o la dichiarazione che si intende valersi della facoltà di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 491 ;

d) la dichiarazione se le opere proposte saranno eseguite con mezzi propri o mediante mutuo di favore.

Il parere della Commissione di vigilanza dovrà essere emesso entro un mese dalla presentazione del piano.

Qualora la domanda sia fatta da persone o da enti non proprietari del terreno, sul quale s'intende costruire la borgata, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, agli effetti della eventuale preferenza, di cui all'art. 12, ne dà partecipazione al proprietario interpellandolo se, e con quale progetto di massima, intenda di assumere la costruzione della borgata stessa, assegnandogli per la

risposta il termine perentorio di due mesi dalla data della lettera ufficiale. Scaduto il detto termine, il Ministero dà corso ai provvedimenti occorrenti per deliberare sul piano presentato dai terzi.

Art. 10.

Ottenuta l'approvazione del piano di massima, di cui all'articolo precedente, l'interessato, entro tre mesi dalla data della decisione ministeriale, deve presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il progetto particolareggiato contenente:

a) una relazione analitica;

b) il piano della borgata ad una scala non inferiore all'1/2000, con riferimento al terreno;

c) i disegni dei tipi di fabbricati proposti, normalmente, nella scala di 1/100, eccezionalmente in scale diverse, ma comprese tra 1/200 e 1/25 del vero;

d) la pianta geometrica catastale all' 1/2000 della zona di terreno da occupare;

e) il computo metrico e l'estimativo dei lavori progettati.

Dovrà inoltre dimostrare, che l'istituenda borgata avrà tutti i requisiti richiesti dalle vigenti norme di edilizia e d'igiene.

Entro un mese dalla data di presentazione del progetto, la Commissione di vigilanza deve emettere la sua definitiva deliberazione, in base alla quale il Ministero provvede all'approvazione o rejezione della domanda.

Qualora la Commissione abbia deliberato che il progetto debba sssere modificato, il Ministero notifica agli interessati tale deliberazione, con invito a dichiarare, entro un mese, se intendono di accettarla. In caso affermativo provvede come sopra si è detto.

Art. 11

Conseguita l'approvazione Ministeriale, a norma dell'articolo precedente, l'interessato che non disponga del terreno dove intende costruire, deve, entro un mese, per valersi delle facoltà stabilite nell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 491, presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio per ottenere che sia provveduto, per pubblica utilità, all'espropriazione del terreno designato per la borgata, obbligandosi di depositare, presso la Cassa depositi e prestiti, la indennità che sarà dal Ministero stabilita, o altresì quella maggiore somma che eventualmente occorresse per formare il prezzo che sarà determinato, in via definitiva, a norma del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Avvenuta la dichiarazione di pubblica utilità, il richiedente dovrà, entro 15 giorni dalla data del decreto, effettuare il deposito della indennità fissata dal Ministero di agricoltura, il quale, udita la Commissione di vigilanza, potrà autorizzare la occupazione immediata del fondo espropriando, in attesa che gli atti di espropriazione siano compiuti.

Non appena, poi, si conosca il prezzo definitivo di espropriazione, l'anzidetto deposito dovrà, se risultasse inferiore, essere completato

Art. 12.

Nel concorso di domande, per la costruzione di borgate in determinato fondo, da parte di proprietari, individualmente o associati, e da parte di terzi, avrà, di regola, la preferenza quella dei proprietari.

Art. 13.

Il costruttore di una borgata o centro di colonizzazione rurale, che si valga del mutuo di favore, giusta la legge 17 luglio 1910, n. 491, sarà considerato come appaltatore di opere pubbliche, e perciò tenuto alla osservanza di tutte le clausole sociali riguardanti il salario degli operai, l'orario di lavoro, il pagamento delle mercedi, le sanzioni penali in caso di inadempienza, ecc., adottate nei capitolati d'appalto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

TITOLO III.

Mutui di favore e lavori d'ufficio.

Art. 14.

Coloro che abbiano ottenuto l'approvazione preventiva del piano a norma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e degli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per conseguire i mutui di cui all'art. 5 della legge medesima, devono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, in relazione al fabbisogno approvato dalla Commissione di vigilanza, in seguito all'esame del progetto particolareggiato.

La domanda deve essere corredata dei titoli e documenti comprovanti la proprietà e libertà del fondo destinato alla esecuzione del progetto, o della quietanza dell'avvenuto deposito della indennità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

La Commissione di vigilanza, entro un mese dalle domande di mutuo e seguendo, di regola, l'ordine delle date di presentazione, emette la sua deliberazione, determinando il limite di tempo da assegnarsi al compimento delle opere e le speciali condizioni alle quali, secondo le particolarità dei casi, la concessione del mutuo dovrà essere subordinata.

Entro un mese dalla comunicazione fatta all'interessato della suddetta decisione, sarà provveduto alla stipulazione del contratto di mutuo. Ove questa non possa aver luogo per colpa del concessionario, la deliberazione di mutuo della Commissione di vigilanza si avrà come non avvenuta, salva la facoltà nell'interessato di rinnovare la domanda di mutuo, la quale prenderà posto dalla sua data.

Art. 15.

La concessione dei mutui è fatta con atto pubblico amministrativo secondo l'ordine dell'accoglimento delle domande, e nei limiti della somma fissata dall'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Contestualmente alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario deve produrre la quietanza comprovante il versamento, nella Cassa dei depositi e prestiti, di un ventesimo dell'importo del mutuo, a titolo di deposito di garanzia generale, per gli obblighi assunti, fino a costruzione compiuta.

Art. 16.

Per ottenere le somministrazioni rateali, di cui all'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, il mutuatario deve presentare domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale, dopo aver fatto verificare lo stato dei lavori eseguiti, provvede al pagamento della rata semestrale di mutuo, previa trattenuta del cinque per cento di essa, a titolo di aumento della garanzia di cui all'articolo precedente.

Agli atti di verifica dei lavori, oltre ai funzionari indicati nell'anzidetto art. 30 del testo unico, interverrà un rappresentante del comune di Roma.

Art. 17.

Ultimati i versamenti delle somministrazioni richieste dai mutuatari, in conto del credito loro aperto, sarà, con decreto Ministeriale, accertato l'importo effettivo delle somme prelevate, e fissata l'annualità che essi dovranno pagare all'esattore delle imposte dirette per l'estinzione, in quarantacinque anni, del debito come sopra determinato, partendo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

Art. 18.

Nel contratto di concessione del mutuo, il mutuatario potrà essere ammesso a cedere o delegare ad altri l'importo delle rate di mutuo a lui dovute.

Art. 19.

Le somme occorrenti per la concessione dei mutui di favore, per la costruzione di centri di colonizzazione o di borgate rurali, saranno somministrate al Ministero di agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, sino alla concorrenza di un milione di lire all'anno, per cinque esercizi finanziari, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al quattro per cento.

Quando la concessione dei mutui non raggiungesse in un anno

l'importo di un milione, sarà in corrispondenza accresciuta la quota dell'anno successivo.

Nel bilancio di entrata dello Stato deve essere istituito un capitolo con la denominazione:

« Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, pei mutui di favore ai privati proprietari, alle Associazioni, agli enti legalmente costituiti, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o borgate rurali ».

Un corrispondente capitolo deve essere istituito nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, denominato:

« Mutui ai privati proprietari, alle Associazioni e agli enti legalmente costituiti, che hanno assunto l'obbligo di costruire centri di colonizzazione agraria o borgate rurali, a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (spesa ripartita).

Art. 20.

Le somme somministrate al Ministero di agricoltura dalla Cassa dei depositi e prestiti saranno a questa dal medesimo rimborsate in 50 annualità, delle quali le prime cinque comprenderanno i soli interessi e le quarantacinque successive gli interessi e le quote di ammortamento, nel modo seguente:

a) con i versamenti da farsi dagli esattori delle imposte, in base ai ruoli di riscossione, degli interessi e delle quote di ammortamento poste a carico dei mutuatari, a norma dell'ultimo capoverso degli articoli 28 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647;

b) con la differenza fra l'interesse pagato dai mutuatari e quello da corrispondersi alla Cassa sovventrice, da pagarsi coi fondi della Cassa di colonizzazione, a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, mediante decreto del ministro di agricoltura.

L'interesse sulle somme che la Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al Ministero di agricoltura, decorrerà dal giorno in cui la Cassa emetterà il relativo mandato di pagamento.

Art. 21.

In relazione alla lettera *a*) dell'articolo precedente è istituito nel bilancio di entrata un capitolo denominato:

« Importo dei versamenti semestrali degli esattori delle imposte dirette, incaricati della riscossione degli interessi e delle quote di ammortamento dei mutui concessi, giusta l'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per la costruzione di centri di colonizzazione agraria o borgate rurali ».

In corrispondenza all'entrata, di cui al comma precedente, è istituito un capitolo nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, denominato:

« Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti in rimborso delle somme anticipate ai sensi dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per i mutui di favore concessi per la costruzione di centri di colonizzazione agraria o borgate rurali ».

Art. 22.

Oltre la garanzia e la procedura di riscossione stabilite per i mutui di favore dalla legge 27 febbraio 1908, n. 71, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione di vigilanza, potrà richiedere che i mutui, concessi per la costruzione di centri di colonizzazione o borgate rurali, siano garantiti con ipoteca a favore dello Stato, da costituirsi pel capitale, interessi ed ogni altro accessorio riguardante il mutuo per la intera somma consentita.

Art. 23.

Entro tre mesi dal definitivo collaudo, dal quale risulti il regolare compimento del centro o borgata rurale, in conformità degli obblighi assunti dal mutuatario, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ordinerà lo svincolo del deposito cauzionale e delle ritenute di garanzia stabiliti dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 24.

Quando, per il mancato pagamento delle annualità del mutuo, l'esattore delle imposte abbia proceduto alla vendita giudiziaria degli immobili del debitore moroso e il Ministero di agricoltura, industria e commercio rimanga aggiudicatario degli immobili stessi, si procederà alla vendita di essi, anche divisi in lotti, mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata.

Gli acquirenti dovranno assoggettarsi all'osservanza degli obblighi e delle norme concernenti le borgate rurali e i centri di colonizzazione agraria, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del presente regolamento, e godranno dei correspettivi benefici.

Art. 25.

Per tutto ciò che non sia contemplato dalla legge 17 luglio 1910, n. 491 e dal presente regolamento, circa la concessione dei mutui di favore per la costruzione di borgate rurali o centri di colonizzazione agraria, valgono le disposizioni del titolo III del regolamento 20 novembre 1905, n. 661.

Art. 26.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori di completamento delle borgate rurali o centri di colonizzazione agraria, valendosi delle disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, titolo IV del regolamento 20 novembre 1905, n. 661.

Nel caso che le somme mutuate non bastino per la completa esecuzione del piano dei lavori approvato, possono non essere eseguiti i lavori che siano ritenuti di minore urgenza o importanza, a giudizio della Commissione di vigilanza per l'Agro romano. Ma qualora tutte le opere debbano essere eseguite, e sia necessaria una spesa che superi la somma disponibile, la differenza sarà pagata col deposito di garanzia fatto dal mutuatario a tenore degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

L'atto di collaudazione prescritto dall'art. 23 del regolamento 20 novembre 1905, n. 661, sarà eseguito dalle persone indicate dall'art. 16 del presente regolamento.

TITOLO IV.

Franchigie tributarie.

Art. 27.

Agli effetti delle esenzioni tributarie concesse dall'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 491, a favore dei centri di colonizzazione agraria o borgate rurali che sorgano nell'Agro romano, il Ministero di agricoltura, industria e commercio accerta, con suo decreto, il giorno nel quale gli anzidetti centri di colonizzazione o borgate rurali sono nelle condizioni volute per godere delle esenzioni e privilegi di legge. Il Ministero medesimo comunica tale decreto al Ministero delle finanze, alla Provincia e al Comune interessato, disponendone altresì la pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Consimile procedimento verrà eseguito nei casi di decadenza dalla franchigia.

Art. 28.

Con efficacia dal giorno indicato nel decreto del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, l'Amministrazione governativa competente, nei limiti e alle condizioni determinate dagli articoli che seguono, provvede, a favore dei centri di colonizzazione agraria o borgate rurali, allo sgravio dalle imposte dirette, con gli eventuali rimborsi; fa cessare la applicazione di ogni altra imposta, dazio, o balzello, e dispone, a seconda dei vari casi, perchè le esenzioni concesse possano avere attuazione.

Analogamente procedono, per quanto è di loro competenza, le Amministrazioni provinciale e comunale.

Art. 29.

Le Amministrazioni governativa, provinciale e comunale invigi-

lano, ognuna nella competenza rispettiva, sulla permanenza delle condizioni che legittimano le esenzioni concesse, promuovono dal Ministero d'agricoltura i decreti di decadenza di cui al capoverso dell'art. 27, ed alla fine del ventennio di esenzione, provvederanno agli accertamenti ed alle imposizioni tributarie normali.

Art. 30.

L'esenzione da imposte, tasse, dazi ed altri pubblici balzelli, assicurata per venti anni dall'art. 2 della legge ai centri di colonizzazione agraria o borgate rurali, rimane circoscritta rigorosamente ai territori assegnati e riconosciuti di pertinenza delle predette borgate rurali dal decreto del Ministero d'agricoltura, industria e commercio di cui all'art. 27 del presente regolamento, e seguirà le eventuali successive modificazioni di tale assegnamento, decretate dal Ministero stesso.

Art. 31.

Fuori dei limiti di detti territori, e salva la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 30, riprende immediato impero il comune diritto tributario. Si fa eccezione per i mezzi di trasporto con stanza nelle borgate, in quanto destinati ad assicurare le comunicazioni delle borgate medesime ed il movimento dei loro prodotti attraverso il territorio esteriore.

Art. 32.

Allorquando il titolo ad una imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello ha per presupposto un determinato domicilio od una determinata residenza o dimora, la corrispondente esenzione dipende dall'aversi, nelle borgate protette dalla franchigia, il domicilio, la residenza o la dimora.

Art. 33.

I negozi e fatti giuridici, per godere della esenzione, debbono sorgere, svolgersi ed estinguersi entro i confini territoriali delle borgate.

Qualora uno o più degli effetti propri di un negozio o fatto giuridico e la cessazione di tali effetti vengano dalle leggi direttamente, o negli atti che ne fanno prova, gravati di qualche imposizione per sè stante, vi rimarranno soggetti tutte le volte che tali effetti o la loro cessazione si avverino fuori del territorio delle borgate.

Art. 34.

I crediti si considereranno esistenti fuori del territorio delle borgate, quando siano esigibili fuori del territorio medesimo o siano assicurati su beni altrove situati, o siano corrispettivi di contratti su stabili non compresi nel territorio di franchigia, o siano costituiti a favore di persone estranee alle borgate.

Art. 35.

La esenzione dalle tasse di successione si applica ai beni immobili e mobili esistenti nel territorio delle borgate rurali ed appartenenti alle persone che le compongono, in quanto per altro il trasferimento dei beni stessi profitti a chi abbia domicilio e residenza nelle borgate medesime.

Art. 36.

Nessun rimborso d'imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello scontato fuori del territorio delle borgate, può essere preteso da chicchessia, pel fatto della introduzione dell'obbietto dell'imposta entro i confini dei centri di colonizzazione, o per qualunque altro titolo che, se fosse esistito fin della origine, avrebbe potuto essere legittima causa di esenzione.

Art. 37.

Tutte le formalità dalle leggi prescritte, in relazione a qualsiasi negozio, atto o fatto e per qualsiasi finalità, dovranno, nei modi e termini dalle leggi stesse determinati, essere adempiute da chi si trovi nel territorio della borgata, come se franchigia non esistesse, e ciò sotto pena di applicazione delle sanzioni comminate da quelle leggi; ma le competenti autorità ed i pubblici uffici dovranno dare corso gratuitamente alle formalità medesime.

Art. 38.

La stessa disposizione vale per tutte le autorizzazioni e licenze dalle leggi prescritte per costituire un cittadino in giuridica condizione di esplicare una qualche attività, particolarmente in relazione all'esercizio d'arti, professioni, mestieri, industrie e commerci od a speciali utilizzazioni di beni.

Art. 39.

Qualsiasi autorizzazione o licenza di cui si voglia far uso fuori del territorio delle borgate, deve scontare le tasse ed altri diritti erariali, provinciali e comunali per tali autorizzazioni o licenze comunemente dovuti.

Del pari chi voglia comunque usare, fuori del territorio delle borgate, e per finalità diverse da quelle che sono specifiche delle leggi di bonificamento, di un diritto acquisito in franchigia o giovarsi, tanto giudiziariamente quanto stragiudiziariamente, degli atti che ne fanno prova, deve prima soddisfare l'imposta o tassa od altro pubblico balzello a cui quel diritto, od il suo esercizio sarebbero stati soggetti se fossero rimasti, fin dall'origine, costituiti fuori del territorio delle borgate.

La disposizione del precedente capoverso non si applica per l'uso che si faccia di atti esenti innanzi a pubbliche autorità giudiziarie ed amministrative, nella cui giurisdizione è posto il territorio della borgata ed innanzi a pubblici notai iscritti nel collegio in cui rientra il detto territorio.

Art. 40.

Qualunque siano i patti relativi alla decorrenza delle alienazioni immobiliari, il termine di anni cinque stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per l'esecuzione delle opere di bonificamento, decorre invariabilmente dalla data di stipulazione dell'atto.

Art. 41.

Per ottenere la riduzione delle tasse secondo l'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491, in relazione all'articolo 24 della legge, testo unico, 10 novembre 1905, n. 647, si deve presentare all'ufficio del registro e alla conservatoria delle ipoteche, assieme all'atto esibito per la formalità, un certificato in carta semplice rilasciato dalla Commissione di vigilanza, col quale si attesti che trattasi di atto fatto al fine del bonificamento o per facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Trascorso il quinquennio dalla data nella quale l'atto è stato stipulato, le parti contraenti devono dimostrare, mediante altro certificato della Commissione di vigilanza, di avere eseguite nel quinquennio le opere di bonificamento cui l'atto si riferiva.

In mancanza di tale giustificazione, si procede pel ricupero della differenza di tasse.

Art. 42.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigilerà sullo stato e condizione dei terreni esentati all'imposta principale in base all'articolo 21 della legge 10 novembre 1905, n. 647; e quante volte, durante il periodo di esenzione, constati non mantenute le opere di miglioramento dei terreni eseguite giusta il piano di bonifica, ne darà immediata notizia alla Agenzia delle imposte per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 43.

La esenzione decennale dalla imposta erariale sui terreni e sui fabbricati di ogni specie, da applicarsi nei comuni finitimi all'Agro romano, riguarda esclusivamente le zone assoggettate al bonificamento.

Analoga disposizione vale per la esenzione decennale dalla tassa sul

bestiame, per la quale l'interessato dovrà rivolgere istanza al comune in cui sono compresi i terreni bonificati sui quali sorgono le stalle di nuova costruzione o completamente restaurate. Tale domanda dovrà essere corredata da deliberazione della Commissione di vigilanza sul bonificamento dell'Agro Romano.

Nelle contestazioni che possono sorgere in materia tributaria, si segue il sistema di ricorsi e di giurisdizioni comuni e speciali, stabiliti, per le diverse pubbliche gravezze, dalle leggi e dai regolamenti che le disciplinano.

TITOLO V.

Bonificamento idraulico.

Art. 44.

Alle disposizioni del regolamento 8 ottobre 1906, n. 710, sono arrecate le modificazioni ed aggiunte di cui negli articoli seguenti.

Art. 45.

Le opere obbligatorie, di cui all'articolo 73, lettera *b*, della legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), ottengono il concorso nelle spese da parte dello Stato, della Provincia e del Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 25 della legge stessa e dell'articolo 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, quando siano state eseguite con uno o più dei seguenti sistemi:

a) fognatura di qualunque specie;

b) allacciamento delle acque sorgive e loro incanalamento a scopo potabile, agrario o industriale;

c) colmate di zone depresse o deficienti di scolo, che non siano da comprendersi fra le bonifiche di 1ª categoria ai sensi dell'articolo 3 testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195;

d) apertura e sistemazione dei canali con opere stabili;

e) arginatura di corsi d'acqua che non dia diritto a concorsi in base alla legge sui lavori pubblici;

f) qualsiasi altro sistema che per speciali circostanze potesse apparire più adatto dei precedenti.

Art. 46.

Delle opere da eseguirsi coi sistemi indicati nell'articolo precedente, sarà compilato il piano di massima dall'Ufficio del Genio Civile pel Tevere e l'Agro Romano.

L'ufficio stesso, riconoscendo l'opportunità di compilare il piano predetto per zone, proporrà al Ministero dei Lavori pubblici, anche progressivamente, le zone per le quali ritiene più urgente ed utile la compilazione del piano.

Il Ministero udito il parere della Commissione di vigilanza, determina, in una o più volte, l'ordine di compilazione del piano per le singole zone.

Ove la Commissione di vigilanza o gli interessati chiedano la compilazione del piano per qualche zona, il Ministero, udito il parere del Genio Civile, dà le opportune disposizioni.

Il piano generale o parziale è approvato dal Ministero in seguito alle deliberazioni dei Consorzi, in tutto od in parte, interessati, ed al parere della Commissione di vigilanza.

Le deliberazioni dei Consorzi devono essere emesse entro tre mesi dalla comunicazione del piano e, decorso infruttuosamente tale termine, il piano stesso si intenderà accettato dai Consorzi.

La Commissione di vigilanza deve emettere il suo parere entro un mese dalla comunicazione del piano.

Non occorre il voto di un Consorzio quando il piano risulti concordato per atto scritto con la maggioranza dei possessori interessati nel relativo comprensorio.

Art. 47.

Approvato il piano di massima, viene comunicato in copia a ciascun Consorzio per la parte che lo riguarda.

Il Consorzio, entro sei mesi dalla comunicazione, deve presentare all'ufficio del Genio Civile il progetto esecutivo dei lavori, composto di relazione, planimetria, sezioni, profili, disegni delle opere d'arte, stima ed analisi dei prezzi e degli altri atti che fossero necessari.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio del Genio Civile ne informa il Ministero, il quale potrà ordinare all'ufficio stesso la compilazione del progetto esecutivo a spese del Consorzio.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto ed è riscossa coi privilegi e forme delle imposte e coi mezzi accordati dalla legge comunale e provinciale applicabili ai Consorzii.

Il progetto compilato d'ufficio sarà comunicato al Consorzio, che potrà, entro un mese dalla comunicazione, fare le osservazioni che crederà di suo interesse. Trascorso infruttuosamente tale termine, il progetto s'intenderà accettato dal Consorzio.

Qualora uno o più proprietari, avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 32 del testo unico sulla bonifica dell'Agro romano, presentino all'ufficio del Genio Civile il progetto esecutivo per la parte dei lavori che riguarda i proprii fondi, il progetto sarà dall'ufficio stesso comunicato al Consorzio o ai Consorzi interessati per le eventuali loro osservazioni, da prodursi entro un mese dalla comunicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, il progetto si intenderà ammesso.

Art. 48.

I progetti esecutivi compilati dai Consorzi, o da privati proprietari, sono approvati dal Genio civile, udita la Commissione di vigilanza. Spetta al Genio civile stesso il decidere sulle opposizioni, e la decisione sarà comunicata agli opponenti, i quali potranno reclamare, entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione, al Ministero dei lavori pubblici, che, udito il parere dell'ufficio del Genio civile e della Commissione di vigilanza, decide definitivamente.

Quando i progetti esecutivi riguardano zone per le quali non sia stato fatto ed approvato il piano di massima governativa, l'approvazione e la decisione sulle opposizioni sono date dal ministero dei lavori pubblici, udito il parere del Genio civile e della Commissione di vigilanza.

L'approvazione dei progetti esecutivi non esonera gli interessati, dall'obbligo di apportarvi le modificazioni ed aggiunte che, in corso dei lavori o dopo il loro compimento, apparissero necessarie per conseguire lo scopo della bonifica idraulica.

Le modificazioni ed aggiunte che non alterino il concetto del progetto sono ordinate dall'ufficio del Genio civile, le altre dal Ministero dei lavori pubblici.

Contro questi ordini è ammesso, entro il perentorio termine di un mese, il ricorso al Ministero dei lavori pubblici, che decide definitivamente, previo il parere del Genio civile e della Commissione di vigilanza.

L'autorità che approva i progetti esecutivi e quelli di modificazione od aggiunte ad essi, stabilirà i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori.

Art. 49.

L'ufficio del Genio Civile sorveglierà l'inizio e la esecuzione dei lavori.

Riscontrando nelle visite che non è stato posto mano ai lavori nel termine prescritto, o che essi sono condotti con negligenza o lentezza tale da non esserne garantito il compimento nel termine prescritto, l'ufficio farà le opportune intimazioni con lettera raccomandata all'interessato, accordando un termine non minore di 15 giorni per iniziare i lavori o per dare ad essi il necessario sviluppo. Accertata con visita locale l'inosservanza delle disposizioni date, l'ufficio ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici, che, udito il parere del Ministero di agricoltura, industria e commercio, potrà ordinare l'esecuzione di ufficio a carico e rischio dell'interessato.

L'esecuzione d'ufficio, cui può provvedersi per cottimi od in amministrazione, si considera, tanto nei riguardi del proprietario, che dei terzi, come fatta dal proprietario stesso e quindi a suo completo rischio e pericolo.

Art. 50.

Quando trattisi di proseguire lavori in corso, il funzionario del Genio civile incaricato dell'esecuzione d'ufficio può, con verbale in confronto con l'interessato, prendere in consegna i materiali, i mezzi d'opera ed i cantieri utili a suo giudizio.

Ove a tale presa di possesso vi siano opposizioni, l'ufficiale provvederà, a spese e rischio dell'interessato, i materiali, i mezzi d'opera ed i cantieri.

Se per l'esecuzione dei lavori l'interessato avesse stipulati contratti, dei quali l'Amministrazione, con insindacabile giudizio, ritenesse opportuno non avvalersi, l'Amministrazione stessa rimane estranea ai rapporti fra interessato e contraente.

Durante il corso dei lavori, l'interersato potrà ricorrere al Ministero dei lavori pubblici circa il modo di esecuzione dei lavori stessi; ed il Ministero decide definitivamente, sentito l'ispettose superiore del Genio civile.

La nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto ed è riscossa coi privilegi e le forme delle imposte, o coi mezzi accordati dalla legge comunale e provinciale applicabili anche ai Consorzi.

L'Amministrazione ha il diritto di pretendere con le predette norme anche rimborsi parziali durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 51.

Il Ministero dei lavori pubblici, quando non sia intervenuto un contratto per la esecuzione d'ufficio di tutte le opere, potrà concedere all'interessato di riassumere l'esecuzione dei lavori, ove dia idonea guarentigia di essere in grado di continuarli regolarmente e con la necessaria sollecitudine. In questo caso l'interessato dovrà rispettare i contratti parziali che l'Amministrazione avesse stipulati.

Art. 52.

Quando il Ministero dei lavori pubblici, per meglio assicurare il regolare e sollecito eseguimento dei lavori, ritenga opportuno sciogliere il Consorzio, potrà udito il Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvedervi a termini dell'articolo 28 della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 53.

Il contributo del 30 per cento a carico dello Stato, della Provincia e del Comune di Roma, entrato che sia in vigore il presente regolamento non è concesso se non pei lavori eseguiti dopo l'approvazione del progetto esecutivo data colle norme del regolamento stesso.

Sono ammessi al contributo i soli lavori necessari pel conseguimento della bonifica idraulica, secondo il precedente articolo 45. Quando taluna delle opere contemplate nel progetto approvato sia diretta anche al raggiungimento di altri vantaggi economici, sarà ammessa a contributo solo la parte della spesa che sarebbe stata necessaria per la bonifica idraulica.

Non spetta contributo quando i lavori sono totalmenre eseguiti o compiuti d'ufficio.

Prima di porre mano ai lavori, l'interessato dovrà dare avviso all'ufficio del Genio Civile pel Tevere e l'Agro romano, il quale, con visita locale, si accerterà dello stato delle cose ed escluderà dal contributo le opere, o parte di opere, che si trovassero già eseguie.

Contro l'esclusione di opere dal contributo l'interessato può ricorrere, entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione, al Ministero dai lavori pubblici, che, udito il parere del Genio Civile e della Commissione ci vigilanza, decide definitivamente.

In casi speciali e previa sempre la visita locale d'ufficio del Genio civile, potrà essere autorizzato l'inizio dei lavori anche prima dell'approvazione del progetto, a rischio dell'interessato, che non potrà richiedere il contributo per la parte dei lavori eseguiti che non ottenesse l'approvazione.

Art. 54.

Le disposizioni dell'art. 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 641 e dell'art. 9 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per quanto riguarda la concessione del contributo per lavori di bonificamento idraulico, si intendono estese alle zone di comuni limitrofi a quello di Roma, nelle quali sia imposto l'obbligo del bonificamento.

TITOLO VI.

Opere stradali.

Art. 55.

Le perizie per determinare le indennità di espropriazione del terreno occorrente per le strade che si costruiscono nell'Agro romano, in esecuzione alle leggi sul bonicamento dell'Agro stesso, debbono essere limitate alla stima del valore agrario del terreno medesimo.

Art. 56.

L'appalto delle opere stradali affidate a trattativa privata ai proprietari interessati, isolatamente o riuniti in Consorzio, è subordinato alle norme vigenti per l'appalto delle opere che si eseguono a cura e per conto del Minirtero dei lavori pubblici, salvo quelle modificazioni che, per la specialità del caso, saranno apportate col capitolato speciale o con patti compresi nel contratto.

Quando la strada sia divisibile, a giudizio dell'Amministrazione, in più tronchi, potrà affidarsi a trattativa privata anche la costruzione di uno o più tronchi separatamente.

L'appalto a trattativa privata può essere affidato ad uno dei proprietari interessati, quando non vi sia opposizione da parte degli altri.

Per l'assunzione dell'appalto per la costruzione della strada possono i proprietari associarsi; però, sia nel contratto di appalto, sia durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione, a senzo dello articolo 339 della legge sui lavori pubblici, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall'impresa.

I Consorzi stradali, idraulici e di bonifica legalmente costituiti possono, con regolare deliberazione, assumere a trattativa privata l'esecuzione delle strade comprese nel loro perimetro.

Art. 57.

Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio e col Comune di Roma, provvederà alle modificazioni ed aggiunte al piano regolatore delle strade comunali dell'Agro romano, onde la rete stradale, contemplata nel piano, soddisfi al bisogno di dare i necessari eccessi alle prossime stazioni ferroviarie e tramviarie.

TITOLO VII.

Istituto zootecnico laziale.

Art. 58.

Per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio, di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 491, lo Stato, la Provincia ed il Comune di Roma procederanno alla nomina dei rispettivi delegati, che saranno tre per il Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno per la Provincia ed uno per il Comune.

Lo statuto del Consorzio, preparato, di concorro fra gli enti predetti, sarà approvato con lo stesso regio decreto di restituzione del Consorzio, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 59.

L'istituto zootecnico laziale ha lo scopo di promuovere il miglioramento della produzione foraggiera, del bestiame e del caseificio nel Lazio.

A tal fine esso:

a) mantiene in allevamento scelti gruppi di riproduttori delle specie bovina, ovina e suina, appartenenti alle razze miglioratrici italiane ed estere più convenienti alle condizioni dell'ambiente, ne sperimenta l'acclimazione e ne cura la diffusione;

b) istituisce esperienze sui metodi di riproduzione, di allevamento, di alimentazione, di ingrassamento e di governo;

c) fornisce i riproduttori agli enti ed agli allevatori che si propongono il miglioramento della produzione zootecnica;

d) promuove l'incremento dell'industria casearia, specialmente di quella pecorina, mediante studii, esperienze pratiche e conferenze di propaganda;

e) insegna e diffonde la razionale coltivazione, raccolta e preparazione dei foraggi, l'uso di macchine e di apparecchi moderni ed utili destinati agli anzidetti scopi;

f) studia le condizioni igieniche e sanitarie del bestiame nel Lazio indaga le cause delle epizoozie dominanti e si adopera in ogni miglior guisa per prevenirle e combatterle;

g) diffonde le buone e razionali pratiche di allevamento e di miglioramento del bestiame mediante esempi, conferenze, scritti, consigli e chiarimenti, corsi temporanei e pratici di zootenia, caseificio, pollicoltura, coniglicoltura e praticoltura;

h) mantiene un pollaio modello con scelti gruppi di riproduttori; distribuisce soggetti perfezionati per l'allevamento, uova fecondate per l'incubazione;

i) funziona, coi propri riproduttori, come stazione di pubblica monta, in base a speciali norme.

L'Istituto si occupa, in quanto glielo consentano i mezzi, anche della produzione equina.

Art. 60.

Alle spese d'impianto e di funzionamento dell'Istituto si provvederà nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge e coi modi che saranno fissati nel Decreto Reale di costituzione.

Art. 61.

La pianta organica del personale e le norme per l'assunzione di esso saranno fissate nel Decreto Reale di cui all'articolo 6 della legge.

TITOLO VIII.

Cassa di colonizzazione.

Art. 62.

Un conto corrente fruttifero è aperto fra la Cassa depositi e prestiti e la sezione speciale, con gestione autonoma, istituita presso la Cassa stessa dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491, col titolo di *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano.*

Detto conto è accreditato delle somme che, per qualsivoglia titolo, affluiscono alla Cassa di colonizzazione, ed è addebitato dell'importo dei mandati emessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, su richiesta del Ministero di agricoltura.

L'interesse è liquidato al saggio annualmente stabilito per i depositi volontari presso la Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dal trentunesimo giorno dalla data del versamento, per le somme riscosse, e dal giorno successivo all'emissione del mandato per le somme pagate.

Art. 63.

Non più tardi del giorno dieci di ogni mese, la Cassa depositi e prestiti invia al Ministero di agricoltura un estratto del conto corrente, di cui all'anzidetto articolo, nel quale estratto saranno singolarmente indicate tutte le somme riscosse e pagate nel mese precedente e sarà messo in evidenza il fondo di cassa disponibile, a tutti gli effetti della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 64.

Le somme eventualmente disponibili nel conto corrente di cui all'articolo 62 e che il Ministero di agricoltura ritenga eccedenti alle ordinarie esigenze, secondo i fini della legge, possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, comprese le cartelle del Credito comunale e provinciale, da acquistarsi, su richiesta del Ministero anzidetto, per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti.

I titoli così acquistati, e gli altri, che per qualsivoglia motivo pervenissero alla Cassa di colonizzazione, saranno custoditi dalla Cassa dei depositi e prestiti, con esenzione da ogni compenso o tassa di custodia.

I titoli di rendita saranno, di regola, tramutati in certificati intestati alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano. Alle rispettive scadenze, la Cassa dei depositi e prestiti curerà la puntuale riscossione delle rate di interessi maturati dei titoli e valori avuti in custodia, nonchè il rimborso del capitale dei titoli redimibili sorteggiati, versando le somme riscosse al conto corrente.

Art. 65.

Al rendiconto generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse, sarà ogni anno allegata la situazione generale della Cassa di colonizzazione per l'agro romano.

TITOLO IX.

Premi e sussidi.

Art. 66.

Nel senso dell'articolo 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, sono premi le assegnazioni pecuniarie, le medaglie, i diplomi di benemerenza che il Ministero di agricoltura, industria e commercio concederà ad incoraggiamento ed ulteriore sviluppo delle opere ed espedienti di colonizzazione e di migliore conduzione agricola, istruzione, educazione ed altri coefficienti utili agli scopi del bonificamento e della colonizzazione. Sono sussidii quei concorsi che verranno accordati per integrare i mezzi necessarii alla effettuazione di una o più delle iniziative genericamente o specificatamente novente dal legislatore.

Art. 67.

I premi verranno concessi ad opera o contratto o fatto compiuti ma, sempre quando la natura dell'iniziativa lo consenta, dovrà esserne dall'aspirante dato preventivo avviso al Ministero, agli effetti del preuotamento e della vigilanza.

La domanda per concorso al premio dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentata al Ministero entro due mesi dal compimento dell'opera o del fatto e dalla data di stipulazione del contratto costituenti la causa della domanda stessa.

Laddove, per altro, si tratti di contadini, e corrispondentemente di collettività di lavoratori, ed anche nel caso degli speciali titoli di benemerenza di cui alla lettera *g)* dell'articolo 13 della legge, il Ministero potrà elargire premii indipendentemente da qualsiasi preavviso, da qualsiasi domanda e da qualsiasi termine.

Art. 68.

I sussidii possono essere concessi preventivamente, simultaneamente o successivamente all'effettuazione della iniziativa; ma debbono essere sempre, non soltanto chiesti, ma altresì promessi preventivamente, salvi i casi speciali, in cui il Ministero reputi di manifesta convenienza autorizzare i richiedenti ad intraprendere l'opera od a compiere il fatto in pendenza della domanda di sussidio, rimanendo, anche in tale ipotesi, impregiudicato l'eventuale rifiuto di questo.

Allorquando i sussidii vengono concessi preventivamente o simultaneamente allo sviluppo delle opere o dei fatti, dovranno, di volta in volta, essere deliberate le garanzie occorrenti ad assicurare la destinazione e, per quanto possibile, il buon esito del contributo governativo.

Art. 69.

Le domande per concorrere a premi e per concessione di sussidii debbono recare tutte le indicazioni necessarie a dar conto della natura ed importanza dell'opera o del fatto che ne è il fondamento.

I meritevoli di premio e di sussidio possono anche essere segnalati al Ministero di agricoltura, dalla Provincia, dal Comune, dalle

Associazioni agrarie e da altri Istituti interessati al bonificamento dell'Agro Romano.

In tal caso il Ministero provvederà perchè vengano compiute le indagini e raccolti gli elementi necessarii a deliberare tempestivamente, secondo le norme stabilite nei precedenti articoli.

Art. 70.

Tutte le domande ed iniziative per premii e sussidii verranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio deferite, per istruttoria e parere, alla Commissione di vigilanza, la quale ha pure facoltà di proposte nei casi in cui la domanda degli interessati non sia presupposto indispensabile del provvedimento ministeriale.

La Commissione compirà le indagini e gli altri atti istruttorii per mezzo del Comitato permanente, di cui all'articolo 77 del presente regolamento, e delibererà su relazione del Comitato stesso.

Art. 71.

Nei limiti di ciascuna assegnazione di fondi, la Commissione di vigilanza può agli effetti dei premi e sussidi, prendere in considerazione qualsiasi iniziativa risultante in una delle categorie enunciate nell'articolo 13 della legge.

Laddove, in relazione a taluna delle predette categorie fosse ritenuto necessario od opportuno stabilire criteri di massima, l'anzidetto Collegio li formulerà ed essi, approvati dal ministro, verranno resi di pubblica ragione.

Art. 72.

La Commissione di vigilanza, al principio di ogni anno, stabilisce la misura massima delle somme che potranno essere erogate in premi e sussidi per ogni categoria o gruppo di opere e d'iniziative corrispondenti a quelle risultanti dall'articolo 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, tenuto conto delle disponibilità della Cassa di colonizzazione e dello stato di sviluppo dei diversi coefficienti di bonificamento agrario, idraulico ed igienico.

Per quanto riguarda i singoli sussidi, verranno essi determinati in una ragione percentuale del presunto costo di ciascuna iniziativa e, nell'ambito di ciascun gruppo, si terrà conto, nel liberarli, della data delle singole domande. L'ammontare di ogni sussidio non potrà in nessun caso eccedere il 25 per cento della spesa occorrente per l'iniziativa sussidiata. Le assegnazioni che, per insufficienza di fondi, non potessero essere immediatamente deliberate, avranno la precedenza su quelle dell'anno successivo.

Art. 73.

Quando lo si reputi opportuno, l'assegnazione di premi potrà aver luogo in seguito a pubblico concorso, le cui norme, formulate dalla Commissione di vigilanza ed approvate dal Ministero, verranno pubblicate nei modi consueti.

Il Comitato permanente, di cui all'articolo 77 del presente regolamento, funzionerà quale Commissione giudicatrice pei concorsi, salvo l'approvazione del ministro, sentita la Commissione di vigilanza.

TITOLO X.

Indennità di migliorie a carico del Comune di Roma.

Art. 74.

L'indennità speciale di cui all'articolo 14 della legge 17 luglio 1910, n. 491, sarà dovuta per tutti quei lavori di bonificamento, compiuti in applicazione delle leggi per l'Agro romano, i quali, senza la disposizione dell'articolo 14 della legge medesima, rimarrebbero esclusi da qualsiasi indennizzo.

L'anzidetta indennità verrà stabilità d'accordo fra Comune espropriante ed interessati, oppure dal Collegio arbitrale costituito dallo articolo 13 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, applicando i metodi e criteri di stima ivi enunciati.

Per agevolare gli accordi, una Commissione di delegati dal Comune e dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in contraditorio con gli interessati, procederà preventivamente ad una sommaria stima dei miglioramenti indennizzabili al giorno della espropriazione.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 75.

I membri elettivi della Commissione di vigilanza durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 76.

Nella Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano è istituito un Comitato permanente composto di cinque membri, che saranno designati dalla Commissione stessa, e di due aggregati, ispettori dell' Ufficio speciale per l'Agro romano.

Il direttore generale dell' agricoltura prende parte ai lavori del Comitato.

Il Comitato permanente, elegge nel suo seno il presidente e un vice presidente. Le sue adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Art. 77.

Il Comitato permanente, mediante l'Ufficio speciale per il bonificamento dell'Agro romano, raccoglie e coordina gli elementi necessari agli studi ed ai lavori della Commissione di vigilanza, formula le proposte di provvedimenti intesi a meglio raggiungere i fini della legge, istruisce le varie questioni da sottoporsi alle decisioni della Commissione predetta e compie le altre attribuzioni e gli incarichi che da questa o dal ministro gli vengono affidati.

Art. 78.

I membri della Commissione di vigilanza, individualmente o collegialmente, nonchè gli addetti all' Ufficio speciale per il bonificamento dell'Agro romano, muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere ai fondi dell'Agro romano e dei comuni limitrofi, di cui alle leggi 10 novembre 1905, n. 647 e 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 79.

Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà ridurre, trasformare od anche sostituire con diverso organismo il Corpo degli agenti di sorveglianza dell'Agro romano, istituito, in base agli articoli 44 e 45 del regolamento 3 settembre 1906, n. 622, mediante il regolamento speciale approvato con Regio decreto 3 agosto 1908, n. 546.

Art. 80.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio e quello dei lavori pubblici provvederanno alla unificazione del presente regolamento con quelli in vigore per il bonificamento dell'Agro romano, in applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri
LUZZATTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 aprile 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Apricena (Foggia).*

SIRE!

In dipendenza dell'agitazione manifestatasi nel comune di Apricena per le questioni relative ai diritti sulle terre demaniali, 17 dei 20 consiglieri assegnati si dimisero, e un commissario prefettizio fu incaricato della provvisoria gestione dell'azienda.

Permanendo, tuttora, le cause dell'agitazione, le condizioni dello spirito pubblico non consentono la convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza dimissionaria.

Appare, invece, indispensabile l'opera di persona estranea alle locali competizioni, la quale, chiarita, secondo legge e giustizia, la situazione, metta il corpo elettorale in grado di pronunciare il suo giudizio con sicura coscienza.

In conformità, pertanto, al parere espresso nell'adunanza del 7 corrente, dal Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Apricena, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Firpo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 aprile 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Russi (Ravenna).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni parziali riescite contrarie al partito al potere, e a due vacanze verificatesi, il Consiglio comunale di Russi risultò diviso in due parti rispettivamente di 11 e 7 consiglieri.

Il sindaco, appartenente alla maggioranza, presentò le dimissioni che furono seguite da quelle della Giunta municipale; e in tre successive convocazioni è stato impossibile ricostituire l'Amministrazione, per il mancato intervento dei consiglieri o per l'esito negativo della votazione.

Per impedire l'ulteriore protrarsi di tale stato di cose, sommamente nocivo agli interessi dell'azienda, e rendere possibile l'avvento di una Amministrazione vitale, è indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale, come ha pur ritenuto nella adunanza del 7 corrente il Consiglio di Stato; e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Russi, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Alberto Maroni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 2 aprile 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Fontaneto d'Agogna (Novara).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Fontaneto d'Agogna non può, nel breve periodo che rimane della sua gestione, dare stabile assetto alla civica azienda, dovendo ancora provvedere al riordinamento dell'archivio, sistemare la finanza e la contabilità, assicurare il regolare funzionamento dei servizi, specie di quelli relativi all'istruzione pubblica, alla manutenzione delle strade, alla tutela dell'igiene e della sanità, definire parecchie controversie, accertando anche le eventuali responsabilità.

Occorre pertanto prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fontaneto d'Agogna è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. M. il Re,** *in udienza del 6 aprile 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Arsoli (Roma).*

SIRE!

Per assicurare gli utili effetti della sua gestione, il commissario straordinario di Arsoli, il quale ha provveduto a molteplici bisogni del Comune, specialmente nei riguardi della pubblica igiene, deve ancora definire o avviare a conveniente soluzione importanti vertenze, sistemare la contabilità, dare stabile assetto alla finanza, predisponendo i fondi occorrenti per il pagamento delle rette spedaliere arretrate, per la esecuzione di opere igieniche, per il miglioramento dei locali scolastici e dei più importanti servizi pubblici.

Necessita, all'uopo, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ond'io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Arsoli, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Arsoli è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori:

1° gr. uff. dott. Cesare Salvarezza, senatore del Regno;

2° gr. cr. avv. Carlo Schanzer, deputato al Parlamento;

3° avv. Ruggero Mariotti;

4° gr. uff. avv. Antonio Tami;

5° comm. avv. Girolamo Morpurgo, membri del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica scaduti dall'ufficio il 31 dicembre 1910, sono confermati nell'ufficio stesso per il quadriennio 1911-1914.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 13

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione del colera asiatico e della peste bubbonica in Russia;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le precedenti ordinanze di sanità marittima, n. 11, del 7 giugno 1910; n. 12 del 9 giugno 1910; n. 14 del 24 giugno 1910; n. 15 del 25 giugno 1910; n. 16 del 15 luglio 1910; n. 19 del 24 agosto 1910; n. 21 del 1° settembre 1910; n. 31 del 6 novembre 1910, riguardanti le provenienze da Kerson, Rostoff, Nicolaiew, Taganrog, Sebastopoli, Teodosia, Novorossijsk, Berdiansk, Poti e dai porti del mar di Marmara, sono revocate.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 22 aprile 1911.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

Ordinanza di sanità marittima n. 14

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Batavia (Isola di Giava);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Batavia (Isola di Giava) sono sottoposte alle disposizioni contro il colera asiatico contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 25 aprile 1911.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

Ordinanza di sanità marittima n. 15

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Camaran (Mar Rosso);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Camaran (Mar Rosso) sono sottoposte alle disposizioni contro il colera asiatico, contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 25 aprile 1911.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 2 aprile 1911:

Il contabile di 1ª classe, Feroldi Luigi, è nominato vice direttore di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3500, a decorrere dal 1° aprile 1911.

Il computista di 1ª classe, Smirne rag. Aniello, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1911

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Con deliberazione del 20 luglio 1910:

Bertolini Rosa, ved. Sangiovanni, L. 12 4.
Rando Caterina, ved. Salpietro, L. 266.
Tatullo Mariano, uff. d'ordine, L. 1513.
Jervolino Teresa, ved. Giattini, L. 258.33.
Ferrari Pietro, capitano, L. 2522.
Lazzari Gio. Battista, operaio marina, L. 720.
Gubbati Sebastiano, id., L. 900.
Eredi Rosa, ved. Trota, L. 279.33.
Chiti Carlo, app. RR. CC., L. 480.
Braccini Elena, operaia tabacchi, L. 476.28.
Ombra Filomena, ved. Conti, L. 238.33.
Moretti Tito, professore, L. 1976.
Calzolari Teresa, ved. Vicenzi, L. 660.66.
Fabbri Maria, ved. Battisti, L. 588.33.
De Felice orfani di Francesco, L. 1836.66.
Lavezzi Carlo, maresciallo RR. CC., L. 1274.
Magni Francesco, id., L. 1190.
Bobbo Maria, ved. Fontanini, L. 200.
Andino Maria, operaia tabacchi, L. 616.58.
Canevari Colomba, ved. Scalmani, L. 175.
Capparelli Carlo, capitano, L. 2984.
Ciolli Luigi, usciere, L. 950.
Comito Caterina, operaia tabacchi, L. 517.50.
Fresia Anna, ved. Passaglia, L. 168.
Zini Maria, operaia tabacchi, L. 472.94.
Costenaro Emma, ved. Pollastro, L. 166.66.
Fiorentino Luigi, guardia carceraria, L. 960.
Costantini Luigia, ved. Testolini, L. 379.
Burgarella Gaspare, brigadiere finanza, L. 931.83.
Bova Conti Bartolomeo, cappellano, L. 230.
Bordo' Enrico, 1° macchinista, L. 1643.60.
Puorco Luigia, ved. Carola, L. 400.
Batazzi Corradino, agente P. S., L. 960.
Bottoli Vincenzo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1509.05.
Galli Anacleto, operaio tabacchi, L. 885.81.
Bosonto Pietro, custode, L. 793.
Ferrari Maria Luigia ved. Angelino, L. 133.33.
De Antonis Agnese, ved. Orlandi, L. 604.
Gazzini Alice, ved. Loreti, L. 212.
Russo Vincenzo, custode, L. 542.50.
Tola Antonio, appuntato RR. carabinieri, L. 480.60.
Zanatta Paola, operaia tabacchi, L. 527.87.
Petrini Ferdinando, archivista, L. 2138.
Casolo Donato, app. finanza, L. 412.63.
Pastura Alfio, sostituto avvocato erariale, L. 4185
Pini Anna, ved. Arnaud, L. 1430.
Recli Giorgio, maggior generale, L. 7565.
Cerutti Maria, operaia tabacchi, L. 447.55.
Vecchi Vito, 2° capo cannoniere, L. 710.
Petricone Francesco, maresciallo artiglieria, L. 810.
Pellegrini Erminia, ved. Lanfranchi, L. 239.16.
Esposito Margherita, nata Donnarumma, L. 450.
Raffaele Carmela, madre Longo, soldato, L. 202.50.
Parlavecchio Ignazia, ved. Sciascia, L. 1600.
Vanoni Enrico, caporale, L. 640.
Melloni Umberto, carabiniere, L. 360.
Colella Vincenzo, guardia città, L. 1173.33.
Circosta M. Teresa, ved. Sanna, L. 1142.66.
Giacosa Maria Carolina, ved. Gallarati, indennità, L. 1600.
Proietti Filippo, operaio artiglieria, L. 600.
Parlati Cristina, ved. Mercu, L. 2000.
Chiaves Francesca, ved. Cavallo, L. 784.
Imbriaco Pietro, tenente generale medico, L. 8000.
Della Vite Giuseppe, caporale, L. 640.
Tronci Antonio, orf. Giuseppe, L. 1708.
D'Aquilio Rocco, carabiniere, L. 360.
Piselli Giuseppe, soldato, L. 300.
Centini Alessandro, id., L. 300.
D'Errico Raffaela, ved. Negri, L. 191.33.

Nattino Teresa, ved. Avidano, L. 316.66, di cui:
a carico dello Stato, L. 287.88;
a carico del politecnico di Torino, L. 28.78.
Monney Anna, ved. Sottaz, L. 145.12.
Cucchiaroni Giovanni, professore, L. 1040.
Josty M. Elena, ved. Bonafedo, uno dei Mille, L. 300.
Pola Carolina, ved. Vertuani (indennità), L. 1000.
Testa Apollonia, ved. Garbarini, L. 143.83.
Brunoldi Rosa, operaia tabacchi (indennità), L. 727.50.
Romanini Carolina, ved. Rizzi (indennità), L. 2800.
Botto Lorenzo, archivista, L. 3152.
Sanseverino Giuseppe, operaio tabacchi, L. 963.87.
Valletta Vincenza, ved. Gargano, L. 994.66.
Vesce Enrico, 1° macchinista, L. 1638.80.
Viaggi Eduardo, colonnello, L. 4160.
Soldi Emma, ved. Guarducci, L. 1171.66.
Mantero Angela, ved. Queirolo, L. 514.26.
Patellani Emanuele, capo timoniere, L. 1473.60.
Marco Brigida, ved. Piva (indennità), L. 1620.
Mainelli Aurelio, 1° macchinista, L. 1593.20.
Marraccini Antonio, operaio marina, L. 700.
Foresti Armida, operaia tabacchi, L. 869.45.
Ottaggio Giuseppina, id. (indennità), L. 557.90.
Luzzari Vitale, app. finanze, L. 790.
Bisacco Vincenzo, id., L. 679.62.
Doro Zoi G. Battista, id., L. 450.77.
Giachetti Ersilia, operaia tabacchi, L. 455.14.
Saltalamacchia, orfani di Giuseppe, L. 583.50.
Rovatti Ettore, archivista, L. 2851.
Manfredi Diomede, bidello, L. 727.
Pisano Umberto, maresc. RR. CC., L. 890.
Martini Augusto, usciere, L. 1099.
Mancini Bernardo, ricev. registro, L. 1655.
Longo, orf. di Angelo, L. 246.
Pollio Antonino, operaio marina, L. 1000.
Scotti Gaetano, archivista capo, L. 3300.
Scuderi Mariano, brigadiere RR. carabinieri, L. 618.
Pellegrini Emilio, operaio marina, L. 462.
Barrosco Michele, id., L. 525.
Garelli Lodovica, ved. Grillo (indennità), L. 2750.
Marchesan Stefano, operaio marina, L. 900.
Pesciatini Alcide, guardafili teleg., L. 1221.
Rodinò Cesare, economo magazzin., L. 1704.
Civello Rosario, operaio tabacchi, L. 933.07.
Calvitti Giuseppa, ved. Tataro (indennità), L. 4066.
Solano Nicola, operaio saline, L. 690.52.
Pedriali Venanzio, tenente colonnello, L. 4079.
Panepinto Felice, maresciallo finanza, L. 1037.32.
Magliano Francesco, usciere, L. 1267.
Diviani Riccardo, professore, L. 1775.
Travelli Ermelinda, ved. Diviani, L. 1153.33.
Fossati Saffo, ved. Baidi, L. 1880.
Spiga Luigi, operaio tabacchi, L. 455.76.
Rossi Giuseppe, primo macchinista, L. 1643.60.
Beltramo Maria, operaia tabacchi, L. 517.92.
Marinacci Salvatore, primo macchinista, L. 1568.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 12 marzo 1911:

Mini Alfonso, ingegnere di 2ª classe, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, con decorrenza dal 1° marzo 1911, con l'annuo assegno di L. 2125.

Con R. decreto del 23 marzo 1911:

Scaglia Giovanni, ingegnere di 2ª classe, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, con decorrenza dal 1° aprile 1911, con l'annuo assegno di L. 2250.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 22 dicembre 1910:

Giordano cav. Emanuele, tenente colonnello comandante distretto Foggia, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dall'8 gennaio 1911.

Con R. decreto del 5 gennaio 1911:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, con decorrenza dalla data per ciascuno indicata:
Arvonio cav. Celestino, colonnello comandante distretto Torino, dal 23 gennaio 1911.
Faraoni cav. Raffaello, maggiore distretto Pinerolo, dal 26 id.
Colucci Nicola, capitano id. Cosenza, dal 16 id.

Con R. decreto del 26 gennaio 1911:

Pompei cav. Luigi, colonnello comandante distretto Lecco, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante distretto Torino.

Con R. decreto del 5 febbraio 1911:

Corapi cav. Giulio, tenente colonnello comandante distretto Reggio Calabria, promosso colonnello continuando nell'attuale comando.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 9 febbraio 1911:

Falconi cav. Gavino, tenente colonnello medico direttore ospedale Messina, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 26 febbraio 1911.

Con R. decreto del 9 marzo 1911:

Degli Uberti cav. Gennaro, tenente colonnello medico ospedale Genova, nominato direttore ospedale militare Messina dal 26 febbraio 1911.

Con R. decreto del 16 marzo 1911:

Petraccone Michele, tenente medico 12 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti da cause di servizio.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 26 marzo 1911:

Gentilucci cav. Umberto, capitano commissario in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 9 febbraio 1911:

Bolognini cav. Giuseppe Carlo, farmacista capo di 1ª classe, collocato a riposo, per ragione di età, con decorrenza dal 19 febbraio 1911.

Con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1911:

Bozzola cav. Emanuele Eugenio, farmacista capo di 2ª classe, promosso farmacista capo di 1ª classe.
Martini Giovanni, farmacista di 2ª id., id. farmacista di 1ª id.

Con decreto Ministeriale del 25 febbraio 1911:

Baroni cav. Edoardo, farmacista capo di 2ª classe, promosso farmacista capo di 1ª classe.
Cerruti dott. Romolo, farmacista di 2ª id., id. farmacista di 1ª id

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 26 febbraio 1911:

Cattano Francesco, ragioniere geometra di 1ª classe, che ha conservato la denominazione di ragioniere geometra principale, promosso 1° ragioniere geometra di 2ª classe.

Con R. decreto del 5 marzo 1911:

Majoli cav. Pirro, primo ragioniere geometra di 1ª classe — Cattano Francesco, id. id. 2ª id. — Bagnoli Alfredo, ragioniere geometra di 1ª id., collocati fuori ruolo.
Derossi Cesare, primo ragioniere geometra di 1ª id. — De Witt prof. arch. Domenico, id. id. 2ª id. — Coacci Alfredo, ragioniere geometra di 1ª id. — Florio Angelo, id. 2ª id., rientrano in ruolo.

Con decreto Ministeriale del 28 marzo 1911:

Majoli cav. Pirro, primo ragioniere geometra di 2ª classe, promosso primo ragioniere geometra di 1ª classe.
Bagnoli Alfredo, ragioniere geometra di 2ª id., che ha conservato la denominazione di ragioniere geometra principale, id. ragioniere geometra di 1ª id.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 5 marzo 1911:

Fenoglio Giuseppe, capotecnico di 1ª classe, collocato fuori ruolo.
Moschini Ettore, id. di 1ª id. — Mirabelli Luigi, id. 2ª id., rientrano in ruolo.

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1911:

Fenoglio Giuseppe, capotecnico di 2ª classe, promosso capotecnico di 1ª classe.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 29 gennaio 1911:

Recchia Giovanni, disegnatore tecnico capo di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 26 febbraio 1911:

Carrieri Paolo, disegnatore tecnico di 1ª classe, promosso disegnatore tecnico capo di 3ª classe.

Con R. decreto del 5 marzo 1911:

Carrieri Paolo, disegnatore tecnico capo di 3ª classe — Salvagno Ettore, disegnatore tecnico di 1ª id., collocati fuori ruolo.
Quintavalla Nino, disegnatore tecnico capo di 3ª id. — Penuti Giuseppe Roberto, disegnatore tecnico di 1ª id. — Biancale Lorenzo, id. 2ª id., rientrano in ruolo.

Con decreto Ministeriale del 26 febbraio 1911:

Sforza Antonio, disegnatore tecnico di 2ª classe, promosso disegnatore tecnico capo di 1ª classe.
Nebel Gio. Maria, id. id. 3ª id., id. id. id. 2ª id.
Salvagno Ettore, disegnatore tecnico di 2ª id., id. disegnatore tecnico di 2ª id., id. disegnatore di 1ª id.

Applicati delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1911:

Albi Giuseppe, applicato di 2ª classe — Mezzino Carlo, id. 3ª id., collocati a riposo, per infermità non provenienti dal servizio, con decorrenza dal 1° aprile 1911.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 22 gennaio 1911:

Fassini cav. Giuseppe, colonnello genio, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° marzo 1911, ed inscritto nella riserva.
Galante cav. Alberto, id. id., id. id., id. id., id. dal 1° id. ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 febbraio 1911:

Rizzardi cav. Angelo, tenente colonnello commissario, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° febbraio 1911 ed inscritto nella riserva.

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dalle date sottosegnate, ed inscritti nella riserva:

Dal 1° marzo 1911.

Gennaro cav. Salvatore, colonnello artiglieria — Talamonti cav. Giuseppe, tenente colonnello id.

Dal 16 febbraio 1911.

Derchi cav. Felice, capitano artiglieria (T).

Dal 1° febbraio 1911.

Quadrio Tito, capitano artiglieria (T).

Con R. decreto del 9 febbraio 1911:

Tommasi cav. Rosario, capitano fanteria, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 16 febbraio 1911, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

La Gala cav. Federico, maggiore fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio con decorrenza 1° marzo 1911 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 16 marzo 1911:

Fabrizi De-Biani cav. Icilio, capitano fanteria, rettificato il cognome come segue: Fabbrizi De-Biani cav. Icilio.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 2 marzo 1911:

Romeo Letterio, tenente fanteria — Peverati Pietro, id. id. — Sulli Giorgio, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado e anzianità.

Costantino Giovanni — Milazzo Giuseppe — Pitini Gaetano — Commune Federico.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti, con lo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva:

Gennaro Uberto, tenente — Palmieri Luigi, id. — Guerci Carlo, (B) id. — Cirilli Guido, (B) id. — Mammana Antonio, id. — Fazio Antonino, id. — Mazzanti Edmondo, id. — Tortorelli Michelangelo, id. — Merlo Giuseppe, id. — Dogliotti Giulio, sottotenente.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Politecnico di Torino

Classificazione degli allievi che nell'anno scolastico 1909-1910 riportarono il diploma di ingegnere civile, di ingegnere industriale o di architetto.

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti		Totale dei voti	Num. degli esami	Media
		negli esami di 4° e 5° anno	nell'esame di laurea			
	Ingegneri civili.					
1	Farina Aldo di Federico da Torino	1473	100 e lode	1573	16	98.3
2	Traversa Giovanni di Bartolomeo da Bra (Cuneo)	1471	100 e lode	1571	16	98.1
3	Tonali Angelo di Giuseppe da Villanterio (Pavia)	1450	100	1550	16	96.8
4	Bertoglio-Pietro del fu G. B. da Torino	1443	100 e lode	1543	16	96 4
	Carretti-Henry Leonardo di Gio. Batt. da Porto Maurizio	1443	100 e lode	1543	16	96.4
6	Suetta Giacomo di Costantino da Chiavari (Genova)	1136	100	1236	13	95.0
7	Pianca Antonio del fu Cesare da Torino	1405	100 e lode	1505	16	94.0
8	Larcher Giandomenico di Francesco da Trento	1320	100	1420	16	88.7
9	Gallingani Luigi di Giovanni da Genova	1030	100	1130	13	86.9
10	Avigdor Ernesto di Enrico da Torino	1288	95	1383	16	86.4
11	Marelli Mario di Enrico da Alessandria	1275	100 e lode	1375	16	85.9
12	Novaro Vittorio fu Ant. da Alessandria	1260	95	1355	16	84.6
13	Piccone Camillo di Giacomo da San Remo (Porto Maurizio)	1245	90	1335	16	83.4
14	Luda di Cortemiglia Cesare di Carlo da Torino	1230	95	1325	16	82.8
15	Tornielli di Crestvolant Federico di Celestino da Torino	980	95	1075	13	82.6
16	Sacerdote Davide Giulio di Lazaro da Chieri (Torino)	1203	95	1298	16	81.1
17	Di Maggio Gaspare di Francesco da Trapani	960	90	1050	13	80.7
18	Salis Salvatore di Giovanni Domenico da Padria (Sassari)	1190	95	1285	16	80.3
19	Calamida Francesco del fu Battista da Senise (Potenza)	1193	90	1283	16	80.1
20	Sequi dott. Remigio fu Giovanni da Terralba (Cagliari)	950	90	1040	13	80
21	Giovannini Aldo di Pietro da Vittorio Veneto (Treviso)	945	90	1035	13	79.6
	Ingegneri civili.					
22	Strada Eugenio di Ernesto da Torino	1183	85	1268	16	79.2
23	Almici Luciano del fu Gio. Batt. da Pisa	855	95	950	12	79.1
24	Toscani Antonio di Vittorio da Sant'Angelo Lodigiano (Milano)	928	90	1018	13	78.3
25	Biano Giovanni di Gaetano da Casale Monferrato (Alessandria)	1157	95	1252	16	78.2
26	Testore Cesare di Sebastiano da Lauriano (Torino)	925	85	1010	13	77.6
27	Isnardi-Bruno Enrico di Antonio da Bolzaneto (Genova)	915	85	1000	13	76.9
28	Cattaneo Mario di Pietro da Zavattarello (Pavia)	910	85	995	13	76.5
29	Gennarini Alberto di Emilio da Taranto (Lecce)	1133	80	1218	16	76.1
30	De Micheli Gualtiero di Leonardo da Duemiglia (Cremona)	900	85	985	13	75.7
31	Moda Luigi fu Candido da Giaveno (Torino)	820	85	905	12	75.4
32	Sassone Cesare di Giuseppe da Montemagno Monferrato (Alessandria)	1108	95	1203	16	75.1
33	Maraffi Vittorio di Aristide da Venezia	885	85	970	13	74.6
34	Carpano Maglioli Efisio di Lorenzo da Biella (Novara)	1100	90	1190	16	74.3
35	Giretti Marco di Agostino da Bricherasio (Torino)	875	90	965	13	74.2
36	Verdelli Achille di Giulio da Cremona	1100	85	1185	16	74
37	Ricco Matteo di Nicola da Bari	875	85	960	13	73.8
38	Asquer Piero di Raffaele da Cagliari	1095	85	1180	16	73.7
39	Porro Filippo di Secondo da Varazze (Genova)	790	80	870	12	72.5
40	Marsaglia Giovanni di Luigi da San Remo (Porto Maurizio)	868	70	938	13	72.1
41	Bosisio Giulio di Antonio da Varese (Como)	775	90	865	12	72
	Gibezzi Luigi di Enrico da Borgo San Lorenzo (Firenze)	780	85	865	12	72
43	Asseretto Andrea di Giovanni da Savona (Genova)	830	85	915	13	70.3
	Idini Romualdo di Giacomo da Sassari	835	80	915	13	70.3
45	Bianco Alberto di Giuseppe da Trani	833	80	913	13	70.2
46	Cerruti Mario del fu Bartolomeo da Occhieppo Superiore (Novara)	752	75	827	12	68.9
47	Barbieri Fausto di Virgilio da Biella (Novara)	730	85	815	12	67.9
48	Ghisalberti Cesare di Dante da Alzano Maggiore (Bergamo)	800	80	880	13	67.6

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti: negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti: nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri civili.					
49	Cavizzago Giovanni di Pietro da Venezia	790	80	870	13	66.9
50	Defilippi Giovanni di Pietro da Ciriè (Torino)	715	75	790	12	65.8
51	Picasso Renzo di Severino da Genova	700	80	780	12	65
Fuori classificazione	Ferrario architetto Giuseppe fu Carlo da Luino (Como)	—	90	—	—	—
Fuori classificazione	Troilo Nicola di Luigi da Acerra (Caserta)	—	85	—	—	—
	Ingegneri industriali.					
1	Dalla Valle Giovanni Battista di Cesare da Bassano (Vicenza)	1556	100 e lode	1656	17	97.4
2	Bruschetti Luigi di Pompilio da Cingoli (Macerata)	1540	100 e lode	1640	17	96.4
3	Borasio Edoardo di Germano da Crova Vercellese (Novara)	1535	100	1635	17	96.1
4	Bianchi Enrico di Luigi da Pisa	1531	100 e lode	1631	17	95.8
5	Bolognini Gaetano fu Adriano da Bologna	1510	100	1610	17	94.7
6	Monaldi Gino di Luigi da Montegiberto (Ascoli Piceno)	1500	100	1600	17	94.1
7	Del Lupo Vincenzo di Michele da Torino	1495	100	1595	17	93.8
8	Falcetti Giuseppe di Bernardino da Alessandria	1510	75	1585	17	93.2
8	Prati Francesco di Giuseppe da Tomba di Senigallia (Ancona)	1485	100	1585	17	93.2
10	Pozzo Giuseppe di Carlo da Torino	1480	100	1580	17	92.9
11	Cerioli Egidio di Gaetano da Cremona	1465	100	1565	17	92
12	Urbinati Mario di Alessandro da Bologna	1182	100 e lode	1282	14	91.5
13	Paschetto Virginio di Antonio da Chieri (Torino)	1445	100	1545	17	90.8
14	Tedeschi Arrigo di Isaia da Ferrara	1435	100	1535	17	90.2
15	Bosone Luigi di Giuseppe da Milano	1430	100	1530	17	90
16	Piovano Umberto di Adolfo da Torino	1430	100	1530	17	90
17	Modè Gaetano di Gaspare da Vicenza	1425	100	1525	17	89.7
18	Scavia Giuseppe di Camillo da Frugarolo (Alessandria)	1420	100	1520	17	89.4
19	Baggio Alberto di Carlo da Torino	1403	95	1498	17	88.1
20	Carrà Giuseppe di Francesco da Quargnento (Alessandria)	1400	95	1495	17	87.9
21	De Regibus Curzio di Severino Stefano da Voghera (Pavia)	1395	95	1490	17	87.6
	Ingegneri industriali.					
22	Ambron Leone di Eugenio da Firenze	1130	95	1225	14	87.5
23	De Dominicis Aldo di Francesco da Taranto (Lecce)	1380	100	1480	17	87
24	Roco Renato di Francesco da Pizzo Calabro (Catanzaro)	1285	95	1380	16	86.2
25	Giordano Luigi di Giuseppe da Bari	1275	100	1375	16	85.9
26	Grillo Enrico fu Carlo da Alessandria	1105	90	1195	14	85.3
27	Massobrio Eugenio di Giovanni Battista da Borgoratto (Alessandria)	1350	95	1445	17	85
28	De Cristoforis Costantino di Giovanni da Stradella (Pavia)	1335	100 e lode	1435	17	84.4
29	Tizzoni Rodolfo Tito di Guido da Bagni San Giuliano (Pisa)	1075	100	1175	14	83.9
30	Nardi Greco Camillo di Nicola da Napoli	1330	95	1425	17	83.8
31	Casalis Alessandro di Giovanni da Sommariva Bosco (Cuneo)	1075	95	1170	14	83.5
32	Soria Gastone di Cesare da Firenze	1330	85	1415	17	83.2
33	Cortese Luigi Francesco di Giuseppe da Cornigliano Ligure (Genova)	1312	100	1412	17	83
34	Malaguti Gaetano di Cesare da Benevento	1320	90	1410	17	82.9
35	De Micheli Carlo di Giuseppe da Vigevano (Pavia)	1315	90	1405	17	82.6
35	Gasparetto Jorich di Ermenegildo da Boara Polesine (Rovigo)	1305	100	1405	17	82.6
37	Majer Augusto di Nicolò da Venezia	1060	90	1150	14	82.1
38	Criscione Giuseppe di Filipponeri da Ragusa (Siracusa)	1300	95	1395	17	82
39	Badile Didimo di Giuseppe da Noventa Vicentina (Vicenza)	1288	100	1388	17	81.[illegible]
40	Comolli Santino di Giuseppe da Induno Olona (Como)	1285	90	1375	17	80.8
40	Sordelli Stefano di Paolo da Reims (Francia)	1285	90	1375	17	80.8
42	Biondi Cleto di Ettore da Bagnacavallo (Ravenna)	1030	95	1125	14	80.3
43	Borri Dino di Francesco da Firenze	1037	85	1122	14	80
44	Parascandolo Francesco di Cesare da Napoli	1265	85	1350	17	79.4
44	Peruzzi Alberto di Francesco da Cremona	1265	85	1350	17	79.4
46	Gallo Roberto fu Pietro da Genova	1020	90	1110	14	79.2
46	Jannello Antonino fu Giuseppe da Palermo	1015	95	1110	14	79.2
46	Polo Carlo di Giuseppe da Confienza (Pavia)	1025	85	1110	14	79.2

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri industriali.					
49	Rabbia Giacomo di Giuseppe da Gavi (Alessandria)	1255	90	1345	17	79.1
	Salce Luciano di Giuseppe da Bergamo	1260	85	1345	17	79.1
51	Molinari Giovanni di Guglielmo da Modena	1245	90	1335	17	78.5
52	Penazzo Natale di Luigi da Capestrano (Aquila)	1020	75	1095	14	78.2
53	Ulivieri Ugo di Francesco da Firenze	1240	85	1325	17	77.9
54	Folin Iginio di Giuseppe da Venezia	1010	80	1090	14	77.8
55	Cavalli Pasquale di Natale da Olevano (Pavia)	1230	85	1315	17	77.3
	Rossari Vittorio di Ignazio da Milano	983	100	1083	14	77.3
57	Tedeschi Abramo Armando di Salomone da Tunisi	1221	95	1316	17	77.2
58	Naj Giovanni di Pietro da Tromello (Pavia)	990	90	1080	14	77.1
59	Cumbo Stagno Ernesto di Pietro da Messina	1220	90	1310	17	77
	Sugliani Giovanni di Cesare da Savona (Genova)	1220	90	1310	17	77
61	Ciacci Francesco di Giovanni da Casamassima (Bari)	978	90	1068	14	76.2
62	D'Urso Andrea di Costantino da Venezia	975	85	1060	14	75.7
63	Rossi Virginio di Domenico da Piacenza	985	70	1055	14	75.3
64	Lazzoni Astolfo fu Ugo da Carrara (Massa-Carrara)	970	80	1050	14	75
65	Arreghini Mario di Antonio da Cinto Caomaggiore (Venezia)	957	90	1047	14	74.7
	Gramegna Giulio di Alberto da Borgo Lavezzaro (Novara)	1190	80	1270	17	74.7
67	Duner Gio. Batta di Ferruccio da Monselice (Padova)	965	80	1045	14	74.6
	Pernigotti Umberto di Lorenzo da Ovada (Alessandria)	960	85	1045	14	74.6
69	De Martini Augusto di Luigi da Santa Margherita Ligure (Genova)	960	80	1040	14	74.2
	Doux Agostino di Edoardo da Portici (Napoli)	955	85	1040	14	74.2
71	Borgna Domenico di Luigi da Martiniano Po (Cuneo)	950	85	1035	14	73.9
72	Bertolini Mario di Maurizio da San Remo (Porto Maurizio)	950	75	1025	14	73.2
	Carini Riccardo di Ercole da Trovo (Pavia)	935	90	1025	14	73.2
	Cucchiarelli Giuseppe di Francesco da Orsogna (Chieti)	940	85	1025	14	73.2
75	Ferrari Luigi Amilcare di Daniele da Novara	930	85	1015	14	72.5
76	Gandini Adriano di Francesco da Varese (Como)	920	90	1010	14	72.1
	Ingegneri industriali.					
77	Alvigini Antonio di Lorenzo da Garbagna (Alessandria)	1140	80	1220	17	71.7
	Galli Alessandro di Carlo da Verona	920	85	1005	14	71.7
	Osella Pier Edoardo di Annibale da Carmagnola (Torino)	915	90	1005	14	71.7
	Righini Vittorio di Stefano da Torino	1140	80	1220	17	71.7
81	Calliada Mario di Vincenzo da Spezia (Genova)	920	80	1000	14	71.4
	Giuliani Dino di Giuliano da Arezzo	920	80	1000	14	71.4
83	Doglio Silvio fu Stefano da Cagliari	905	85	990	14	70.7
	Fornari Giuseppe di Giuseppe da Albissola Marina (Genova)	910	80	990	14	70.7
	Rondolotti Mario di Giuseppe da Asti (Alessandria)	910	80	990	14	70.7
86	Piantelli Giovanni Battista fu Luigi da Finalmarina (Genova)	907	80	987	14	70.5
87	Michelini di San Martino Rivalta e Mombello Alessandro di Policarpo da Torino	915	70	985	14	70.3
88	Peloso Attilio di Celestino da Campodoro (Padova)	903	80	983	14	70.2
89	Pedrazzoli Priamo di Giovanni da Villa Minozzo (Reggio Emilia)	900	80	980	14	70
90	Bellone Augusto di Giovanni da Ancona	890	85	975	14	69.6
	Benvenuti Bruno fu Luigi da Ferrara	895	80	975	14	69.6
92	Beghelli Battista di Giuseppe da Sona (Verona)	890	80	970	14	69.2
	Fichera Pancrazio di Giuseppe da Taormina (Messina)	890	80	970	14	69.2
	Palazzoli Carlo di Giovanni da Verona	890	80	970	14	69.2
95	Visocchi Alfredo di Orazio da Atina (Caserta)	1030	75	1105	16	69
96	Angelino Erasmo di Giovanni da Cagliari	885	80	965	14	68.9
	Micheli Francesco Augusto di Bortolo da Villanova sul Clisi (Brescia)	880	85	965	14	68.9
98	Selmo Luigi di Paolo da Verona	885	78	963	14	68.7
99	Bartolotti Francesco di Luigi da Imola (Bologna)	880	75	955	14	68.2
	Gentini Bartolomeo di Odoardo da Marina di Campo (Livorno)	885	70	955	14	68.2
	Giorgi Silvio di Vincenzo da Pesaro	885	100	955	14	68.2
	Pallavicino Franco di Ottorino da Parma	870	85	955	14	68.2
	Volpini Giovanni di Enrico da Porto Recanati (Macerata)	875	80	955	14	68.2

N. d'ordine di classificazione	Cognome, nome, paternità e patria	Voti ottenuti negli esami di 4° e 5° anno	Voti ottenuti nell'esame di laurea	Totale dei voti	Num. degli esami	Media
	Ingegneri industriali.					
104	Costa Aldo di Gian Carlo da Genova	870	80	950	14	67.8
105	Leydi Cesare di Angelo da Ivrea	867	80	947	14	67.6
106	Clementi Ignazio di Gesualdo da Catania	865	80	945	14	67.5
107	De Donatis Vincenzo di Giuseppe da Atri (Teramo) .	870	70	940	14	67.1
108	De Luca Giuseppe fu Letterio da Messina	855	80	935	14	66.7
	Borromei Augusto di Alessandro da Loreto (Ancona)	850	80	930	14	66.4
109	Orsini Federici Angelo di Cesare da Massa Martana (Perugia)	850	80	930	14	66.4
111	Aresu Archimede di Fortunato da Cagliari	835	75	910	14	65
112	Piersantelli Vasco di Achille da Fiume (Istria)	827	80	907	14	64.7
	Andreotti Ercole fu Giosuè da Parma	830	75	905	14	64.6
113	Scaniglia Gino di Ernesto da Siena	825	80	905	14	64.6
	Turbiglio Enrico di Francesco da Torino	835	70	905	14	64.6
116	Cacace Giuseppe fu Antonino da Meta di Sorrento (Napoli).	830	70	900	14	64.2
	De Fourny Ernesto di Jean da Torino	830	70	900	14	64.2
118	Sciarafila Ettore di Carlo da Ferrara	815	75	890	14	63.5
Fuori classificazione	Gelmi Lodovico di Marcello da Verona.	1030	90	1120	15	74.6
	Architetti.					
1	Labò Mario di Carlo da Genova.	560	85	645	8	80.6
2	Visconti Giuseppe di Paolo da Bardonecchia (Torino).	527	100	627	8	78.3

OSSERVAZIONI

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 100.

Quando il totale dei voti risultò eguale fra più allievi, si diede la precedenza a quello che ne ottenne maggior numero nell'esame generale.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 % n. 456,884 di L. 251.25 al nome di Revello Plinia fu *Carlo Giacomo*, minore, sotto la patria potestà della madre Vio Giuseppina fu Bernardo, domiciliata a Oneglia (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Revello Plinia fu *Giacomo*, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 296,531 e 311,945 per L. 15 ciascuna (già n. 1,139,545 e n. 1,165,979 di L. 20 ciascuna del consolidato 5 0[0) al nome di Labella *Raffaela* fu *Damiano*, minore sotto la patria potestà della madre Cappiello *Maddalena*, domiciliata a Rionero in Vulture (Potenza), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Labella *Maria-Raffaela* fu *Cosimo-Damiano*, minore sotto la patria potestà della madre Cappiello *Maria-Maddalena* domiciliata a Rionero in Vulture (Potenza), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 363,952 di L. 138.75 - 129.50 e n. 443,466 di L. 45 - 42 al nome di Cordano *Teresa*, *Celestina*, *Linda*, *Clorinda* e Maria fu Lazzaro, minori, sotto la patria potestà della madre Cordano Rosa fu Giuseppe, vedova di Cordano Lazzaro, domiciliate in Favale di Malvano (Genova), la seconda delle dette rendite vincolata d'usufrutto vitalizio a favore della detta signora Cordano Rosa, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cordano *Maddalena-Teresa*, *Angela-Maria-Celeste*, *Maria-Giuseppina-Olinda*, *Clorinda-Maria* e Maria fu Lazzaro, minori, sotto la tutela legale della madre Cordano Rosa fu Giuseppe, nubile, e la seconda da vincolarsi d'usufrutto a favore di detta Cordano Rosa, rispettivamente, vere proprietarie ed usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 75 % cioè: n. 73,824 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 452,507 del già consolidato 5 %) per L. 22.50, al nome di *Casazza* Lorenzo fu Genesio, domiciliato in Ciriè, minore, sotto la tutela di Bianco Paola vedova *Casazza* di lui madre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Casassa*... ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 242,143, n. 298,866 e n. 298,867 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai nn. 1,036,308, 1,143,590 e 1,143,591, del già consolidato 5 0/0), rispettivamente per L. 596.25, L. 847.50 e L. 307.50 al nome di eredità del conte Pio Gloria fu Giovanni Pietro, amministrata dal curatore avv. Luigi Colla in Torino, e *vincolati* ad *usufrutto vitalizio*, il 1° a favore di Castellani Varzi *dei Merlani Alina* fu Lorenzo, ved. di Gloria Pio, ora moglie di V. Emanuele Canera di Salasco; il 2° a favore di Castellani Varzi contessa Adele *o Alina* fu Lorenzo, vedova in prime nozze del conte Pio Gloria, ora moglie di Vittorio Canera di Salasco; e l'ultimo a favore di Castellani Varzi contessa Adele *o Adelina*, ecc., come la precedente; furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi d'usufrutto vitalizio a favore di Castellani Varzi contessa *Adele* fu Lorenzo, ecc..., come sopra, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

In analogia dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 17 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 aprile 1911, in L. 100.44

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinate d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 aprile 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,96 06	102,08 56	102,75 90
3 1/2 % *netto*	103.90 83	102,15 83	102 77 69
3 % *lordo*	70,71 67	69,51 67	70,53 96

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dal complesso delle notizie telegrafiche giunte dal Marocco, delle quali riproduciamo più sotto le più salienti, si desume come in Francia si sia in non poca apprensione sulla sorte delle truppe che operano in soccorso del Magzen, costituite da deboli reparti circuiti per ogni dove dalle tribù ribelli.

Quella che desta le maggiori apprensioni è la colonna Bremond, della quale non si avevano notizie da parecchi giorni. Però un telegramma da Tangeri reca in proposito le seguenti informazioni:

Sono finalmente arrivate lettere del comandante Bremond in data del 22 sera.

Queste lettere annunziano che Bremond aveva ricevuto il 19 aprile istruzioni dal luogotenente colonnello Mangin, il quale gli diceva di intervenire d'urgenza presso El Ma. La mahalla partì e fece qualche chilometro di strada, ma intanto la situazione a Fez peggiorava.

Il messaggio continua:

Il convoglio è estenuato. Vi sono circa 30 malati che è impossibile di far proseguire. Il nemico è apparso sulla montagna. I gherarda hanno avuto 60 morti. Il loro accanimento aumenta sempre di più. Il movimento è nettamente xenofobo. I gherarda hanno la consegna di massacrare tutte le genti Hauz che potranno prendere. La mahalla attende denaro. Tutti gli istruttori sono in buona salute.

Queste notizie, per quanto poco consolanti, hanno nullameno sollevato alquanto gli animi, imperocchè denotano che la colonna Bremond si regge tuttavia e che lo potrà fino all'arrivo dei rinforzi. Ma un telegramma da Parigi arrivato all'ultima ora dà la seguente gravissima notizia, che si spera venga presto smentita:

I giornali pubblicano, con ogni riserva, un dispaccio da Tangeri che dice come corra in città la voce, impossibile a controllarsi, secondo la quale il colonnello Bremond sarebbe morto.

Altri telegrammi da Parigi si riferiscono ad un episodio di guerra, al quale ha assistito Cristian Houel, corrispondente dal Marocco del *Journal* di Parigi.

Quel corrispondente così telegrafa da Zauria Merzaria, 25:

Ieri l'altro, ho assistito ad una battaglia tra i gherarda e la mahalla. Vedendo che questa cominciava a piegare le sue tende, i nemici l'assalirono da quattro lati diversi. I cavalieri nemici attaccarono il centro stesso della mahalla. Verso mezzogiorno gli insorti erano finalmente respinti, ma le scaramuccie durarono tutto il pomeriggio.

Oggi, 23, la mahalla si è avanzata sulla strada di Fez. La partenza di essa provoca un immenso panico in tutti i *douars* compresi tra i fiumi Sebu e Uagara. Gli abitanti dei *douars* fuggono. Bisogna attendersi un sollevamento nel Gharl. La situazione peggiora intorno a me. Sono immobilizzato in mezzo alle tribù insorte ed ai fuggenti ed agli sperduti che prendono la prima strada che trovano.

Abbiamo già notato i commenti di diversi giornali tedeschi intorno all'intervento francese al Marocco, decisamente contrari. Ma ora la corrente si è mutata da che è apparsa una nota ufficiosa che dichiara la Germania perfettamente edotta ed in pieno accordo con la Francia circa l'azione al Marocco. Molti giornali poi riproducono un'importante nota che spiega, meglio di tutti i commenti pubblicati finora, quale potrebbe essere un giorno l'eventuale attitudine della Germania nella questione marocchina. La nota dice:

Non è affatto esatto che la validità dell'atto di Algesiras abbia una durata limitata. Invece non è stato fissato nulla quanto alla validità dei punti principali, come la garanzia dell'indipendenza del Marocco.

Si deve solo fare eccezione per la Banca di Stato marocchina, che durerà 40 anni e per i diritti di polizia della Francia in alcuni porti, che cesseranno di esistere il 31 dicembre prossimo. Non vi è quindi nessuna necessità di riunire una nuova Conferenza di Algesiras. Non si può neppure ammettere un intervento attivo della Germania, nulla potendo giustificare una simile politica.

Noi non neghiamo che una parte della stampa francese, ed il *Temps* in prima linea, ha adottato un linguaggio che non è adatto a favorire le relazioni franco-tedesche. Tuttavia non bisogna dimenticare che quella intonazione chauvinista non è voluta dal Governo francese; almeno non ne abbiamo le prove.

Nei circoli governativi non si prova l'eccitazione che anima una parte della nostra stampa circa il Marocco. Persone benissimo al corrente della situazione politica fanno notare che neanche l'invio delle truppe francesi - finchè queste non saranno concentrate sulla frontiera algerina - potrebbe essere considerato come una prova delle intenzioni del Governo francese di marciare su Fez.

Intraprendere una simile spedizione da Casablanca è impossibile. Anche una marcia sulla capitale marocchina ad ogni modo non dovrebbe inquietare la Germania, perchè si ingannano sulle forze di resistenza dei marocchini coloro che credono che questi si sottometteranno rapidamente alla Francia. Invece tutto lascia supporre che la marcia in avanti dei francesi avrebbe per risultato di provocare la guerra santa e ciò evidentemente è noto a parecchi.

Non vi è dunque da temere che i francesi ledano così alla leggera i diritti dei tedeschi al Marocco. In una parola, sarebbe preferibile per gli interessi tedeschi che la nostra stampa parlasse con calma degli avvenimenti del Marocco, piuttosto che lanciarsi in una critica eccitata che non è giustificata per il momento.

***

Della rivolta albanese non si hanno che queste poche notizie da Costantinopoli, 27:

Il 19 corrente le truppe turche hanno distrutto le trincee inalzate dai ribelli presso Mithapa; essi hanno sconfitto i ribelli ed occupato Mithapa.

*** Per combattere con maggiore efficacia le bande nel vilayet di Salonicco, un battaglione di cacciatori è stato diviso in sei distaccamenti, ciascuno di 50 soldati, con cui verranno rinforzati picchetti di gendarmeria insufficienti. Tali distaccamenti dovranno effettuare regolari perlustrazioni nel vilayet.

***

Una notizia molto importante giunge da Perim. L'Iman Yahia è stato fatto prigioniero a Sanaa. Ciò può segnare la fine della rivolta del Yemen.

Commercio d'importazione e d'esportazione

L'Ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni avvenute nei primi tre mesi del corrente anno.

Le importazioni furono valutate L. 853,537,456 con un aumento di L. 109,521,229 in confronto al corrispondente periodo dell'anno 1910.

I prodotti che principalmente concorsero a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza: grano ed altri cereali milioni 128.5 — cotone greggio 79.8 — carbon fossile 65.1 — caldaie, macchine e loro parti 33.8 — legname 33.2 — seta tratta greggia 28 — lane, crino e pelo 27.7 — pelli crude 19.1 — rottami di ferro e ghisa in pani 13.1 — bozzoli 12.2 — olî minerali 11.5 — semi 10.8 — merluzzo e stoccafisso 9.8 — rame in pani 9.6 — gomma elastica e guttaperca greggie 8 — cavalli 8 — nitrato di sodio greggio 8 — colori e vernici 7 — caffè 6.6 — juta greggia 6.6 — grassi 6.3 — tabacco in foglie 5.4 — fosfati minerali 5.2 — pietre preziose 5 — pasta di legno 4.8 — solfato di rame 4.8 — madreperla greggia 4 — olio di cotone 3 — paraffina solida 2.7 — stagno in pani 2.6 — solfato di ammonio 2 — veicoli ferroviari 1.7.

Fu in aumento, rispetto ai primi tre mesi del 1910, l'importazione dei seguenti prodotti: frumento per milioni 33.6 — granturco giallo 11.8 — bozzoli 6.9 — avena 5.8 — pelli crude 4.6 — carne fresca 4.1 — carbon fossile 4 — solfato di rame 3.8 — olî minerali 3.5 — animali bovini 3.2 — seta tratta greggia 3.1 — gomma elastica e guttaperga greggie 2.6 — olio di cotone 2.3 — semi 2 — cotone greggio 1.9 — juta greggia 1.8 — legumi secchi 1.4 — caldaie, macchine e loro parti 1.3 — olî fissi non nominati 1.2 — burro 1.2 — corallo greggio 1.2 — legname 1.1 — vetture automobili 1.

Fu invece in diminuzione l'importazione di questi altri prodotti: olio di oliva per milioni 4.1 — pelo 1.6 — strumenti scientifici 1.5 — gioielli d'oro e di argento 1.5 — bastimenti e altri galleggianti 1.5 — pesci preparati 1.4 — pietre preziose 1.1.

Le esportazioni furono valutate L. 491,989,729 con un aumento di L. 21,315,757 rispetto al corrispondente periodo del 1910.

A formare il detto valore concorsero principalmente i seguenti prodotti: seta tratta e cascami per milioni 88.7 — olio di oliva 17.8 — canapa 15.6 — uova di pollame 15.4 — agrumi 14.2 — formaggi 14.1 — zolfo 12.4 — vini e vermouth 10.9 — frutta secche 9.2 — farine e semolino 9.8 — cappelli 8.9 — pelli crude 8.2 — paste e frumento 7.6 — marmo 7.2 — riso 4.9 — legumi e ortaggi freschi 4.8 — pneumatiche per ruote da vetture e da velocipedi 4.7 — capelli 4.6 — vetture automobili 4.4 — conserva di pomodori 4.3 — frutta, legumi e ortaggi preparati 4 — citrato di calcio 3.8 — minerali di zinco 3.6 — essenze di agrumi 3.5 — trecce di paglia e di truciolo per cappelli 3.8 — oggetti d'arte 3.2 — corallo 2.9 — burro 2.7 — tartaro greggio e feccia di vino 2.5 — radiche per spazzole 2.4 — lane e crine 2.3 — pollame 2.1 — sommacco 2 — legumi secchi 1.9 — guanti di pelle 1.6 — frutta e uva fresche 1.3 — tabacco lavorato 1.3.

Segnarono aumenti all'esportazione i seguenti prodotti: tessuti ed altri manufatti di cotone per milioni 14.7 — filati di cotone 3.1 — uova di pollame 3 — farine e semolino 2.5 — zolfo 2.3 — tessuti ed altri manufatti di seta 2.2 — formaggi 2.2 — pneumatiche per ruote da vettura e da velocipedi 1.8 — semi 1.6 — frutte secche 1.5 — apparecchi per riscaldare, raffinare, ecc. 1.5 — citrato di calcio 1.4 — agrumi 1.4 — ossido di ferro 1.3 — lavori di pelli conce, non nominati 1.3 — paste di frumento 1.3 — conserva di pomidori 1.3 — minerali metallici 1.2 — porci 1.2 — mercurio 1.

Furono invece in diminuzione questi altri prodotti: seta tratta greggia per milioni 21.8 — pelli crude 4 — mele e pere fresche 3.9 — cappelli 2.3 — capelli 2 — vini 1.8 — seta tinta 1.2 — trecce di truciolo 1.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina di Svezia, accompagnati da S. M. il Re d'Italia, visitarono ieri mattina il monumento a Vittorio Emanuele II, ammirando quel complesso d'arte architettonica e scultoria.

*** Alle 10.30 i Sovrani Gustavo di Svezia e Vittorio Emanuele d'Italia si recarono alla Mostra archeologica alle Terme Diocleziane.

Erano accompagnati dal generale Brusati, dal generale Cadorna, addetto alla persona del Sovrano ospite, dall'ammiraglio Thaon de Revel e dai personaggi svedesi del seguito.

La visita ebbe luogo in forma privatissima e perciò i Sovrani furono ricevuti soltanto dal conte Di San Martino, presidente del Comitato, dal prof. Rodolfo Lanciani, presidente della Mostra, e dal suo segretario dott. Giulio Giglioli.

*** Circa le 11.30 i Sovrani di Svezia e i Sovrani d'Italia, in automobile, accompagnati dai seguiti, si sono recati a Castel Porziano, rientrando al Quirinale alle 16.

*** La partenza degli Augusti ospiti, fissata per le 17.30, ebbe luogo in forma solenne, ufficiale.

Fino dalle ore 16 le vie del Quirinale, Nazionale, la piazza dell'Esedra, precedentemente cosparse di rena gialla, vennero occupate dai cordoni di truppa per fare ala al corteo Reale che doveva accompagnare i Reali di Svezia alla stazione.

Lungo i marciapiedi si assiepava una grandissima folla, che si andava arrampicando sulle gradinate del palazzo dell'Esposizione e dei portici dell'Esedra.

Alle 17.5 il corteo Reale è uscito dal Quirinale.

Esso era, come nel giorno dell'arrivo, preceduto e scortato dai corazzieri.

Nella prima carrozza erano gli aiutanti di campo di S. M. il Re, nella seconda le LL. MM. il Re di Svezia e il nostro Sovrano, nella terza le LL. MM. la Regina Elena e la Regina Vittoria, nelle altre le persone del seguito.

Lungo tutto il percorso la folla ha salutato calorosamente i Sovrani.

Alla stazione i Sovrani furono ricevuti dal sindaco, dal prefetto, e dalle altre autorità.

Alle 17.30 precise i Sovrani di Svezia, dopo avere scambiati i saluti con le autorità nella saletta Reale, uscirono sotto la pensilina interna della stazione.

Le Regine si abbracciarono e baciarono affettuosamente, mentre il Re di Svezia e Vittorio Emanuele si strinsero calorosamente la mano, e poi si abbracciarono.

Poi Gustavo V e Vittoria di Svezia salirono nel vagone riservato, mentre la musica intonò l'inno svedese.

Il treno partì lentamente ed i Sovrani d'Italia fecero ritorno al Quirinale.

Sino ad Orte i Sovrani di Svezia viaggiarono in forma ufficiale; da Orte in poi in forma privata.

***

S. M. il Re Gustavo di Svezia, per mezzo del suo primo aiutante di campo, ha fatto pervenire stamane al sindaco Nathan L. 5000 destinate, con gentile pensiero, ai poveri di Roma.

Il sindaco ha espresso, a nome dei beneficati, i sentimenti della più viva gratitudine all'Augusto donatore, la cui generosa elargizione sarà rimessa alla Congregazione di carità.

S. A. R. il duca d'Aosta, giunto iersera a Roma da Napoli, ha proseguito per Torino col treno delle ore 21.

All'arrivo venne ossequiato da S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti.

All'Esposizione di Torino. — Ieri, alle 15.35, è giunta a Torino, in forma ufficiale la presidenza del Senato che assisterà domani alla solenne inaugurazione dell'Esposizione.

Erano ad attenderla alla stazione il sindaco di Torino on. senatore Teofilo Rossi, con parecchi assessori, il prefetto comm. Vittorelli, l'on. senatore Frola, presidente del Comitato generale, l'on. senatore Villa, presidente del Comitato esecutivo, con numerosi membri del Comitato stesso, l'on. senatore Paternò, vice presidente del Senato e l'on. senatore Fabrizio Colonna questore del Senato che erano entrambi arrivati qui stamani, altri senatori e deputati tra cui gli on. Daneo, Montù, Paniè, Boyer e altri, i generali Corradini e Raimondi, altre autorità civili e militari.

Rendeva gli onori nell'interno della stazione una compagnia del 49° reggimento fanteria con musica e bandiera.

Appena il treno si è fermato ne sono discesi i senatori Blaserna e Rattazzi vice presidenti, Fabrizi e Mariotti Filippo e Melodia segretari.

Dopo i saluti e le presentazioni, la presidenza del Senato e le autorità sono uscite dalla stazione mentre la musica militare suonava la marcia Reale, e in parecchie carrozze scortate dai carabinieri a cavallo si sono recati all'Hôtel d'Europa nel cui atrio rendeva gli onori militari un picchetto armato. La folla, che si era assiepata all'uscita della stazione e dinanzi all'albergo, ha salutato rispettosamente.

*** Con treno speciale sono partiti ieri sera da Roma le LL. EE. il presidente del Consiglio, Giolitti, con i ministri Di San Giuliano, Facta, Spingardi, Calissano, Nitti e sottosegretari Capaldo, Battaglieri e Bergamasco.

Ad ossequiare S. E. Giolitti si erano recati alla stazione i ministri e i sottosegretari rimasti a Roma, e il questore, commendator Severe.

Nello stesso treno partirono numerosi senatori e deputati.

*** Alle ore 21 sono partiti alla volta di Torino le LL. EE. l'ambasciatore d'Austria-Ungheria, de Merei de Kaposmere, l'ambasciatore di Francia, Barrère, il ministro della Repubblica Argentina, Portala.

Stamane, con treno speciale, partirono le LL. EE. l'ambasciatore di Germania, De Jagow, l'ambasciatore d'Inghilterra, sir Rennell Rodd, l'ambasciatore del Giappone, barone Hayashy, e i ministri plenipotenziari di Cina, Serbia, Svizzera e Baviera.

Cortesie internazionali. — Un telegramma da Chambery informa che il Consiglio generale della Savoia ha votato ieri il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio generale della Savoia invia all'Italia, alla nazione amica, le sue sincere felicitazioni in occasione della

feste solenni che celebrano la sua unità, si associa alla gioia nazionale che essa prova e le invia un fraterno attestato di profonda simpatia ».

Roma e Torino. — Il sindaco Nathan, in seguito a cortese invito ricevuto dal sindaco di Torino, lascia la capitale per brevi giorni, per presenziare in nome di Roma le solenni cerimonie che avranno luogo in Torino nei giorni 29 e seguenti, per inaugurare i festeggiamenti cinquantenari.

Il sindaco è partito iersera, col diretto delle 11.50, accompagnato dall'assessore Trompeo che, come ognuno sa, è il geniale e patriottico ideatore delle feste commemorative odierne.

La firma sindacale venne assunta dall'assessore delegato professor Tonelli.

La Missione francese. — Reduce da Roma, la Missione francese, venuta a presentare gli auguri e le felicitazioni del presidente della Repubblica, ha transitato ieri da Torino alle ore 15. Dopo 20 minuti di fermata ripartì per la Francia.

Eroi della patria. — Domenica, 30 corrente, alle ore 16, verranno inaugurati nella passeggiata comunale di villa Corsini, al Gianicolo, i busti di Carlo Mayer, Colomba Antonietti, Achille Sacchi, Francesco Daverio e Carlo Pisacane.

Alla cerimonia, con cui Roma scioglie un debito di gratitudine verso quei valorosi che nel 1849 combatterono a San Pancrazio, sarà certamente largo e spontaneo l'intervento di Associazioni e cittadini.

Il corteo si formerà in piazza Cairoli con musiche e bandiere, e si recherà fino alle gloriose rovine del Vascello.

*** Domenica, dalle Associazioni popolari verrà pure inaugurato un busto ritraente la figura di Bartolomeo Filipperi, il forte popolano transteverino che, adolescente, combatteva in difesa di Roma sul Gianicolo nel 1849, e la vita del quale fu continuo esempio di fierezza, di virtù, di lavoro.

Ospite illustre. — È giunto a Roma, il dott. Nils Pecanha, ex-presidente della repubblica brasiliana; venne ricevuto alla stazione dal personale della legazione del Brasile presso il Quirinale e presso il Vaticano, dalle cospicue personalità della colonia brasiliana e da numerosi amici che conta a Roma

Commemorazione patriottica. — Firenze ha degnamente commemorato ieri la giornata del 27 aprile, quando nel 1859, si unì alla madre patria. La celebrazione della festa di ieri fu compiuta in modo particolare stante la commemorazione della proclamazione del Regno d'Italia.

La città era imbandierata e festante; le vie animate, il tempo splendido.

Fino dalle ore 15, una gran folla si assiepava lungo le vie che doveva percorrere un ben organizzato corteo di associazioni.

Nella piazza dell'Indipendenza si radunarono una rappresentanza del Comune col gonfalone, una rappresentanza della Provincia, i sindaci di vari Comuni, le Società dei reduci dalle patrie battaglie, i veterani, i superstiti garibaldini, le scuole, gli Istituti, le Associazioni politiche, economiche, sportive, di mutuo soccorso, con gonfaloni e bandiere, molte notabilità e una folla immensa.

Apriva il corteo il gonfalone del Comune portato dai valletti municipali cogli storici costumi. Alla testa del corteo notavansi il sindaco marchese Corsini con la Giunta al completo, il generale Ademollo dei superstiti, il questore, vari consiglieri comunali, deputati e senatori della Provincia e molti sindaci della Toscana.

In piazza dell'Indipendenza, dopo brevi parole del patriotta professore Eccher, vennero poste corone sui monumenti di Ricasoli e di Peruzzi.

Indi le Associazioni formarono un lungo corteo, che, seguito da immensa folla, tra fitte ali di popolo e al suono di numerose fanfare che suonavano inni patriottici percorse le principali vie e si recò a portare corone all'obelisco dei caduti per l'unità d'Italia, in Piazza dell'Unità Italiana, al monumento a Garibaldi, alla lapide a Giuseppe Dolfi, ai monumenti di Vittorio Emanuele, Mazzini, Cavour, e Re Umberto.

In piazza S. Croce, dopo avere deposto una corona sul monumento a Dante Alighieri, il cortéo si sciolse.

Il corteo lunghissimo percorse l'itinerario stabilito tra continue ovazioni del popolo che si assiepava per le vie. Si calcola che al corteo abbiano preso parte 400 associazioni con 250 bandiere e circa 10 mila persone.

Alle 18.30, non appena terminato il corteo patriottico, il senatore Guido Mazzoni commemorò nella sede dell'Unione liberale il 50° anniversario dell'unità italiana. L'ampio salone dell'associazione era gremito da un pubblico elegantissimo, nel quale si notavano molte signore, e da numerose autorità, tra cui il sindaco di Firenze, il presidente della Deputazione provinciale e i sindaci della regione, che cingevano tutti la sciarpa tricolore.

Prima che il senatore Mazzoni prendesse la parola, la musica suonò la marcia reale, ascoltata in piedi da tutti i presenti tra continue acclamazioni e grida di « Viva l'Italia! Viva! Savoia! ».

Il discorso commemorativo di Guido Mazzoni durò oltre un'ora e venne spesso interrotto da applausi e alla fine vivamente acclamato.

Iersera in piazza dell'Indipendenza bande e fanfare suonarono inni patriottici. Gli edifici pubblici e molti privati erano illuminati.

Festa floreale. — La Giunta municipale di Roma ha stabilito che il corso dei fiori, la bella festa organizzata dall'Associazione movimento forestieri, abbia luogo domenica 7 maggio in piazza di Siena a Villa Umberto I. Il corso di fiori avrà quest'anno una importanza eccezionalissima anche perchè verrà dato in onore dei delegati delle varie nazioni che interverranno al Congresso internazionale della stampa.

Il Comitato ordinatore è stato costituito dall'Associazione movimento forestieri d'accordo con l'Associazione della Stampa sotto la presidenza del comm. Romolo Tittoni presidente della Camera di commercio. Alla festa gentile presiederà un patronato di nobilissime dame ed interverranno certamente gli ufficiali esteri che prenderanno parte al concorso ippico internazionale.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« Sono infondati i propositi attribuiti al Governo da vari giornali circa l'attribuzione del monopolio delle assicurazioni vita a Compagnie consorziate o isolate ».

Concorso in Serbia. — La R. Legazione in Belgrado ha informato il Ministero degli affari esteri che il comune di Belgrado ha indetto per il giorno 19 maggio p. v. un'asta per la fornitura dei tubi necessari alla canalizzazione della città.

Tutto il materiale occorrente dovrà essere di terracotta.

Cauzione: 25,000 dinara o lire in obbligazioni serbe dello Stato, od in contanti.

Le offerte debbono essere scritte, munite del bollo da dinara 10 e portare sulla busta l'indicazione: « Sezione per la canalizzazione - Offerta per la fornitura del materiale ceramico per la canalizzazione della città di Belgrado, Jugovitchaulitza, n. 1 ».

Le offerte debbono giungere, al più tardi, alle ore 12 del giorno sovra indicato.

Quelle che giungessero in ritardo o che non corrispondessero alle prescritte condizioni saranno respinte.

Non si accettano offerte suppletorie o telegrafiche.

Contro la tubercolosi. — Oltre le numerose adesioni al Congresso internazionale contro la tubercolosi in Roma, già annunciate, hanno stabilito di mandare rappresentanti anche i seguenti Stati: Columbia, Lussemburgo Meiningen, Baden, Baviera, Persia, Rumania.

Marina militare. — La R. nave *Piemonte* è partita da Gibuti per Aden.

Marina mercantile. — Il *Città di Milano*, è giunto a Colon. — Da Montevideo ha transitato l'*Argentina*, della Veloce, diretto a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

FERYVILLE, 27. — Il presidente della Repubblica Fallières, imbarcatosi a bordo della *Verité*, è partito per Tolone stasera.

PARIGI, 27. — I ministri e i sottosegretari di Stato presenti a Parigi si sono riuniti questa sera in Consiglio, sotto la presidenza del presidente del Consiglio, Monis.

Questi ha reso note le istruzioni date dal prefetto di polizia e ai prefetti dei dipartimenti, in occasione del 1° maggio. Il Governo annette grande importanza ad assicurare dovunque il mantenimento dell'ordine ed è risolutamente deciso a impedire gli aggruppamenti nelle piazze e i cortei che erano stati progettati. Non si può ammettere che si attenti in qualsiasi modo alla libertà del lavoro e alla sicurezza pubblica e che si ostacoli comunque la circolazione.

Il ministro della guerra ha reso note al Consiglio le misure prese per soccorrere gli europei di Fez e per liberare il Sultano del Marocco dall'assedio.

Il ministro della guerra ha annunziato inoltre che la mahalla del comandante Bremond e le truppe marocchine dello Sciauia hanno oltrepassato stamane Boudegreg. Domani seguirà la prima parte della colonna.

Infine il Consiglio dei ministri ha deciso che il generale Moinier conservi il comando di tutte le truppe del corpo di sbarco.

Il prossimo consiglio dei ministri avrà luogo martedì sotto la presidenza del presidente della Repubblica.

LONDRA, 27. — I giornali pubblicano un comunicato ufficioso che dice che l'opzione relativa alle linee ferroviarie chiesta dalla Gran Bretagna alla Persia si applica alla costruzione del tronco Muhamrah-Koramabad nel Luristan.

Il *Foreign office* studia la risposta inviata dalla Persia.

La Gran Bretagna ha ricordato recentemente alla Persia il rescritto del 1888 che promette che tutte le concessioni ferroviarie alla Russia nella Persia settentrionale avrebbero per contropartite concessioni ferroviarie all'Inghilterra nella Persia meridionale. Lo stesso rescritto conferisce alla Gran Bretagna una situazione privilegiata nella questione della costruzione di ferrovie nella Persia meridionale.

VIENNA, 27. — A quanto reca la *Correspondenz Hezzog* lo stato di salute dell'Imperatore continua ad essere soddisfacentissimo. Il riposo notturno non è minimamente turbato, l'appetito è ottimo. Lo stato di salute può dirsi, quindi, normale.

Dovendo però l'Imperatore avere ancora riguardo alla sua salute, si è lasciato convincere a desistere dal presenziare la rivista militare di primavera per non esporsi alle conseguenze del tempo incostante.

L'Imperatore però ha ordinato che la rivista abbia luogo ugualmente; l'arciduca Francesco Ferdinando passerà in rivista le truppe.

LONDRA, 27. — Il Re Giorgio ha ricevuto il principe Arturo di Connaught reduce dal suo viaggio a Roma.

I Sovrani hanno trattenuto il Principe a colazione.

LONDRA, 27. — *Camera dei lordi.* — Lord Curzon annunzia che lord Lansdowne presenterà l'8 maggio il *bill* di riforma della Camera dei lordi.

BELGRADO, 27. — Il Governo ha pubblicato il seguente comunicato:

L'incaricato d'affari austro-ungarico, barone Haymerle, ha dichiarato al ministro degli affari esteri che S. M. l'Imperatore e Re si vede costretto, in seguito ai consigli dei medici, a cambiare le disposizioni prese pel suo soggiorno nella capitale dell'Ungheria, avendo bisogno di passare il maggior tempo possibile in campagna a Goedolloe e non a Budapest. Per questa ragione si vede costretto ad aggiornare il ricevimento di Re Pietro che era stato fissato per l'8 maggio e rimandarlo a ulteriore data. Questo ricevimento essendogli oltremodo caro, tenuto anche conto degli interessi dei due paesi, avrà luogo in autunno del corrente anno.

Prendendo atto di questa comunicazione, il ministro degli esteri, Milovanovic, tanto in nome del Re, quanto in quello del Governo, ha espresso il suo vivo rammarico per l'aggiornamento di questa visita del Re Pietro all'Imperatore d'Austria e Re d'Ungheria, dalla quale si attendevano, per molte ragioni, buoni risultati per le relazioni reciproche dei due paesi e molto più per la causa che l'ha reso necessario.

Il ministro esprime infine i più calorosi voti pel pronto ristabilimento di salute dell'Imperatore e Re.

COSTANTINOPOLI, 27 — Si dice nei circoli parlamentari che il numero degli aderenti al gruppo dissidente diminuisce. Secondo una voce che corre il colonnello Saddik e il segretario generale del Comitato centrale, Halil bey, si recherebbero a Salonicco per preparare un accordo.

COSTANTINOPOLI, 27. — In occasione dell'anniversario dell'assunzione al trono del Sultano sono state graziate 75 persone condannate dal tribunale marziale di Deba pei disordini avvenuti in Albania l'anno scorso e 267 persone condannate per i massacri di Adana.

CHICAGO, 27. — La Camera dei deputati e il Senato dello Stato del Wisconsin hanno approvato la legge sugli infortuni con la clausola che implica il riconoscimento dei diritti dello straniero assente.

VIENNA, 28. — Il *Fremdenblatt* deplora i commenti dei giornali secondo i quali l'aggiornamento del ricevimento del Re di Serbia nasconderebbe ragioni politiche e constata che i preparativi per il ricevimento erano già terminati in ogni loro parte. È stato unicamente il Consiglio dei medici che ha determinato l'imperatore a prendere in considerazione il bisogno di curare la sua salute.

La voce sparsa che la decisione del rinvio della visita non nasconde in fondo che motivi politici non deve essere considerata che come una sconvenienza deplorevole.

Di fronte al fatto materiale che la politica della Monarchia e della Serbia sono orientate verso un miglioramento dei loro rapporti verso un più intenso sviluppo delle loro relazioni economiche, non si può evidentemente annettere nessuna importanza alla invenzione di notizie sensazionali.

Tutto ciò d'altronde non mancherà in breve spazio di tempo di divenire a tutti palese il giorno in cui avrà luogo la visita del Re di Serbia, che è stata ora aggiornata.

NEW YORK, 28. — Secondo un telegramma da El Paso, l'armistizio tra i ribelli e le truppe messicane è stato prolungato di cinque giorni.

Secondo un telegramma da Nogales, i ribelli circonderebbero Maztlan e Sinaloa; essi avrebbero tagliato le condutture dell'acqua.

Una cannoniera messicana che aveva cominciato a bombardare i ribelli, ha ripreso il largo in seguito alle proteste del corpo consolare.

I treni non circolano più; i viadotti sono tagliati.

EL KSAR, 28. — La mahalla del comandante Bremond si accampò la sera del 25 a Sidi Malek Ben Kherba. Le marcie di ieri e di oggi sono state compiute sotto il fuoco nemico. Il convoglio di Boisset ha raggiunto Souk el Arba in mezzo a numerose difficoltà, su un territorio quasi ribelle, ove si temono imminenti saccheggi. Il panico è generale nella regione, in seguito alla partenza della mahalla.

Il capitano Ovile è ritornato a Larrache.

OPORTO, 28. — Il clero della città di Braga ha tenuto una riunione sotto la presidenza dell'arcivescovo primate, per discutere intorno alla questione della legge di separazione della Chiesa dallo Stato.

L'assemblea ha approvato un ordine del giorno in cui conferma l'obbedienza al Papa ed afferma la necessità di difendere i diritti della Chiesa.

NOTIZIE VARIE

La produzione mondiale della lana. — Secondo una accredita rivista inglese, la tosatura mondiale della lana sarebbe attualmente di circa 1,246,920 tonnellate. Questa cifra è stata calcolata in base ai risultati del 1908 per l'Australia, ed in base ai risultati del 1906 per gli altri paesi del mondo. La suddetta quantità sarebbe distribuita, secondo i principali paesi produttori di lana, nel modo seguente:

Australia	tonnellate	290,910
Russia Europa	»	172,140
Argentina	»	148,915
Stati Uniti	»	135,408
Nuova Zelanda	»	90,848
Gran Bretagna	»	60,289
Altri paesi	»	348,410
	Totale tonnellate	1,246,920

Nelle 348,410 tonnellate attribuite ad « altri paesi », sono comprese: la Francia per 35,331 tonnellate e l'Algeria per 15,032 tonnellate.

La ricchezza degli Stati Uniti. — Parecchie volte si valutò la ricchezza degli Stati Uniti. La prima statistica ordinata dal dott. Adam Seybert nel 1791 calcolava a 750 milioni di dollari la ricchezza dell'Unione. In appresso si fecero altre valutazioni, dalle quali risultò quanto segue:

1° che l'aumento della ricchezza è stato del 3 e mezzo per cento all'anno;

2° che la fortuna pubblica, ascendente a 183 dollari per persona nel 1791 è adesso di 1359 dollari;

3° che la popolazione da 3,172,506 abitanti qual'era nel 1790 è passata a 88,566,037 nel 1909;

4° che la ricchezza totale ascende quindi a 125 miliardi di dollari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

27 aprile 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	757.9
Termometro centigrado al nord	18.8.
Tensione del vapore, in mm.	8.7.
Umidità relativa a mezzodì	54.
Vento a mezzodì	S
Velocità in km.	17.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 coperto.
Termometro centigrado	massimo 19.4.
	minimo 11.4.
Pioggia, in mm.	—

27 aprile 1911

In Europa: pressione massima di 768 sul Mediterraneo occidentale, minima di 744 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato in Val Padana, centro e Sicilia, ancora salito altrove, fino a 1 mm. all'estremo sud e Sardegna; temperatura diminuita al nord, irregolarmente variata altrove; qualche vento forte tra nord e ponente in Lombardia ed Emilia, tra sud e ponente in Emilia, Toscana e Marche; pioggerelle sparse e temporali in Val Padana e Basilicata.

Barometro: massimo a 763 sulle Isole, minimo a 760 Val Padana e Marche.

Probabilità: venti deboli o moderati intorno a ponente; cielo nuvoloso al nord, con pioggie, vario altrove; Tirreno qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 aprile 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	18 8	12 0
Genova	coperto	calmo	17 8	13 5
Spezia	coperto	calmo	22 0	12 6
Cuneo	1/2 coperto	—	19 0	11 5
Torino	1/4 coperto	—	19 0	11 8
Alessandria	sereno	—	23 3	9 8
Novara	sereno	—	27 0	11 0
Domodossola	1/4 coperto	—	19 4	5 0
Pavia	1/2 coperto	—	24 9	10 3
Milano	1/2 coperto	—	25 5	10 8
Como	1/2 coperto		21 1	11 1
Sondrio	3/4 coperto		20 1	9 5
Bergamo	3/4 coperto		21 0	11 5
Brescia	1/4 coperto	—	24 7	14 7
Cremona	sereno		23 7	12 3
Mantova	sereno		22 4	12 4
Verona	sereno		24 8	11 7
Belluno	1/4 coperto		22 1	9 8
Udine	1/4 coperto		24 0	12 1
Treviso	1/2 coperto		23 8	13 5
Venezia	1/2 coperto	calmo	20 9	13 8
Padova	sereno	—	21 5	12 2
Rovigo	coperto		25 0	11 0
Piacenza	1/4 coperto		22 8	12 9
Parma	sereno		23 0	13 6
Reggio Emilia	1/4 coperto		23 7	12 5
Modena	1/4 coperto	—	24 1	12 8
Ferrara	1/2 coperto	—	23 4	12 6
Bologna	sereno		23 8	15 1
Ravenna	—		—	—
Forlì	sereno		22 8	13 4
Pesaro	3/4 coperto	calmo	24 8	13 0
Ancona	sereno	calmo	25 0	18 0
Urbino	1/4 coperto	—	22 2	11 9
Macerata	1/4 coperto	—	24 0	14 5
Ascoli Piceno	sereno		24 9	9 2
Perugia	sereno		20 0	8 8
Camerino	1/4 coperto	—	21 9	11 0
Lucca	1/2 coperto	—	22 6	10 2
Pisa	1/4 coperto	—	21 2	8 8
Livorno	nebbioso	calmo	20 9	12 0
Firenze	sereno	—	21 8	10 0
Arezzo	sereno	—	22 2	9 2
Siena	sereno	—	20 8	10 4
Grosseto	sereno	—	24 1	8 9
Roma	coperto	—	23 3	11 4
Teramo	sereno	—	22 0	12 6
Chieti	sereno		21 4	13 8
Aquila	sereno	—	21 1	7 7
Agnone	sereno	—	22 1	7 8
Foggia	sereno		25 8	9 0
Bari	sereno	calmo	19 0	12 5
Lecce	sereno		21 0	10 0
Caserta	1/2 coperto	—	20 4	12 5
Napoli	sereno	calmo	18 5	13 1
Benevento	sereno	—	21 8	8 0
Avellino	sereno	—	18 3	7 0
Caggiano	1/4 coperto	—	16 1	8 0
Potenza	sereno	—	19 0	7 9
Cosenza	sereno	—	20 0	10 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	14 7	4 9
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	15 0	14 0
Palermo	coperto	calmo	21 1	7 8
Porto Empedocle	3/4 coperto	calmo	18 0	12 2
Caltanissetta	sereno		15 0	10 0
Messina	sereno	calmo	20 2	13 2
Catania	1/4 coperto	calmo	21 0	12 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	20 1	10 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	25 0	10 0
Sassari	1/2 coperto	—	19 0	10 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*